

## Sindacale

- S168-24 - Modello OT23 2025: aggiornamento - Inail informa, con nota del 12 novembre scorso, di aver apportato alcune modifiche al modello OT23 2025 per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione
- S169-24 - Chiarimenti sul regime sanzionatorio della patente a crediti - Con la nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, l'INL facendo seguito alla circolare n. 4/2024, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, fornisce prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente e crediti

## Fiscalità

- F89-24 - Affidamenti "in house": imposta di bollo dovuta solo per la stipula del contratto – Risposta n. 230/2024 - Affidamenti "in house": imposta di bollo dovuta solo per la stipula del contratto
- F90-24 - Aggiornamento fiscale: il punto su normativa e prassi - Novità normative e prassi in tema fiscale, il punto dell'Ance sulle novità rilevanti della settimana passata

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U60-24 - Obbligo assicurativo per danni catastrofali: proroga al 31 marzo 2025 - Rinviato al 31 marzo 2025 il termine per sottoscrivere i contratti assicurativi contro calamità naturali ed eventi catastrofali. Lo prevede il DL Proroga termini 2025 approvato dal Consiglio dei Ministri
- U61-24 - CONDOMINIO IN UN CLICK edizione n. 4/2024 - Nell'ultimo aggiornamento di Condominio in un Click: manutenzione ascensori, limiti per gli affitti brevi, compensi extra per amministratori, regole per le sopraelevazioni e altre casistiche risolte dalla giurisprudenza

## Lavori Pubblici

- LL.PP.72-24 - Qualificazione e subappalto: temi aperti nell'attesa del primo correttivo al d.lgs. 36/2023 - L'ANCE analizza gli orientamenti giurisprudenziali più recenti in materia di qualificazione SOA e subappalto necessario, con particolare riferimento al dibattito sulla vigenza dell'art. 12 D.L. 47/2014 per le categorie a qualificazione obbligatoria, ai criteri di individuazione delle categorie scorporabili e all'evoluzione della disciplina sulle dichiarazioni di subappalto necessario alla luce del principio del risultato

## Sicurezza e normativa tecnica

- N46-24 - Chiarimenti sul tachigrafo: sanzioni ridotte per la mancata revisione biennale - Il Ministero dell'Interno ha chiarito che la mancata revisione biennale del tachigrafo non comporta né la sospensione della patente né la decurtazione dei punti dalla CQC

## **S168-24 - Modello OT23 2025: aggiornamento**

**Inail informa, con nota del 12 novembre scorso, di aver apportato alcune modifiche al modello OT23 2025 per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema "riduzione del tasso medio per prevenzione", per informare che l'Inail ha diffuso una nota con la quale informa che, a seguito di segnalazioni e ulteriori approfondimenti, sono state apportate alcune modifiche al modello OT23 2025, allegato alla nota del 18 aprile 2024, prot.4182.

La nuova versione del modello OT23 anno 2025 (all.1) comprende gli aggiornamenti relativi ai seguenti interventi:

1. Intervento A-1.3 "L'azienda ha acquistato uno o più sistemi per l'agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento."

Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. " la descrizione dei dispositivi/robot acquistati".

2. Intervento A-4.1. "L'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2024 un'analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive."

Nella declaratoria è stata inserita la frase " nel corso dell'anno 2024 "; nella documentazione ritenuta probante, al punto 2, è stato corretto il refuso " 2023 " con " 2024 ".

3. Intervento A-5.1. "L'azienda ha attuato un'attività di prevenzione dei rischi da punture di imenotteri che prevede:

a) individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica

b) identificazione lavoratori allergici o a rischio con targhetta o piastrina

c) formazione sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri

d) messa a disposizione di farmaci autosomministrabili o somministrabili da personale addestrato

e) informazione e addestramento all'auto-somministrazione, o somministrazione da parte di personale laico, del farmaco."

Nelle note è stato inserito il seguente testo: " L'individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti.

La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell'anno 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori; nella documentazione probante, al punto 3 inserita la frase o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025 ".

4. Intervento B-4. "L'azienda ha adottato nel 2024 un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti."

Nella declaratoria è stato inserito " nel 2024 ".

5. Intervento C-4.3. "L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e

installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature.”.

E' stata modificata come segue la descrizione dell'intervento:

“ L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature ”; nelle note sono state inserite le seguenti precisazioni: “ Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente.

I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell'intervento “.

6. Intervento C-4.7. “L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s<sup>2</sup>] al “corpo intero” superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s<sup>2</sup>], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione.”.

Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “ mano-braccio ” con “ corpo-braccio ”.

7. Intervento D-3. “L'azienda ha attuato interventi di micro-formazione aggiuntivi rispetto alla formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.”.

Sono stati modificati come segue i testi delle note e della documentazione probante:

“ Note:

Per micro-formazione (o microlearning) si intende l'erogazione nell'anno 2024 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l'anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, la microformazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente.

Documentazione ritenuta probante :

1. Descrizione sintetica Relazione descrittiva della micro-formazione attuata nell'anno precedente quello di presentazione della domanda con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti

2. Programmi dei corsi di formazione frequentati dai lavoratori nel 2024 o nell'anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione

3. Dichiarazione dell'RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).”

8. Intervento D-6. Nelle note è stata eliminata la frase “L'intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9”.

9. Intervento E-10. Nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori

8. Intervento F-8. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti”.

8. Intervento D-6. “L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura.”

Nelle note è stata eliminata la frase “ L'intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9 ”.

9. Intervento E-10. “L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.”.

Nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni

per aziende con oltre 1000 lavoratori.

10. Intervento F-8. L'azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX.

Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “ telecamere ” con “ barre antistatiche o ionizzanti ”.



DIREZIONE CENTRALE  
RAPPORTO  
ASSICURATIVO

Ufficio politiche assicurative  
tariffe e contenzioso

<b>Processo:</b> aziende <b>Macroattività:</b> gestione tariffa premi <b>Attività:</b> modalità applicazione tariffa <b>Tipologia:</b> istruzioni <b>Fascicolo:</b> modalità di applicazione tariffa 2025 <b>Sottofascicolo:</b> riduzione per prevenzione <b>Internet:</b> sì <b>Altri uffici:</b> sì <b>Autori:</b> g.m; v.f.
---

Alle Strutture centrali e territoriali

**Oggetto:** riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2025. Modello OT23 2025. Aggiornamento.

A seguito di segnalazioni e ulteriori approfondimenti sono state apportate alcune modifiche al modello OT23 2025, allegato alla nota del 18 aprile 2024, prot.4182.

La nuova versione del modello OT23 anno 2025 (all.1) comprende gli aggiornamenti relativi ai seguenti interventi:

1. Intervento A-1.3. Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. *"la descrizione dei dispositivi/robot acquistati"*.
2. Intervento A-4.1. Nella declaratoria è stata inserita la frase *"nel corso dell'anno 2024"*; nella documentazione ritenuta probante, al punto 2, è stato corretto il refuso *"2023"* con *"2024"*.
3. Intervento A-5.1. Nelle note è stato inserito il seguente testo: *"L'individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti. La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell'anno 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori; nella documentazione probante, al punto 3 inserita la frase o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025"*.
4. Intervento B-4. Nella declaratoria è stato inserito *"nel 2024"*.
5. Intervento C-4.3. E' stata modificata come segue la descrizione dell'intervento: *"L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature"*; nelle note sono state inserite le seguenti precisazioni: *"Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente."*

*I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell'intervento".*

6. Intervento C-4.7. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito "mano-braccio" con "corpo-braccio".
7. Intervento D-3. Sono stati modificati come segue i testi delle note e della documentazione probante:

*"Note:*

*Per micro-formazione (o microlearning) si intende l'erogazione nell'anno 2024 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l'anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, la micro-formazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente.*

*Documentazione ritenuta probante:*

1. *Descrizione sintetica Relazione descrittiva della micro-formazione attuata nell'anno precedente quello di presentazione della domanda con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti*
  2. *Programmi dei corsi di formazione frequentati dai lavoratori nel 2024 o nell'anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione*
  3. *Dichiarazione dell'RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni)."*
8. Intervento D-6. Nelle note è stata eliminata la frase "L'intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9".
  9. Intervento E-10. Nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori
  8. Intervento F-8. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito "telecamere" con "barre antistatiche o ionizzanti".

Il Direttore centrale

dott. Agatino Cariola

**MODULO DI DOMANDA**  
**per la riduzione del tasso medio per prevenzione**  
**ANNO 2025**

Modello esemplificativo a fini informativi. La domanda di riduzione deve essere presentata mediante l'apposito servizio online.

**Aggiornamenti:**

- intervento **A-1.3**: nella documentazione ritenuta probante eliminato il punto d "*la descrizione dei dispositivi/robot acquistati*"
- intervento **A-4.1**: nella declaratoria inserito "*nel corso dell'anno 2024*"
- intervento **A-5.1**: modificato testo delle note e della documentazione probante per chiarire l'ambito di applicazione dell'intervento
- intervento **B-4**: modificato testo dell'intervento inserendo "*nel 2024*"
- intervento **C-4.3**: modificato testo dell'intervento e inserite note per chiarire l'ambito di applicazione dell'intervento.
- intervento **C-4.7**: modificato testo della documentazione probante sostituendo "*mano-braccio*" con "*corpo-braccio*"
- intervento **D-3**: modificato testo delle note e della documentazione probante per chiarire meglio le modalità di attuazione dell'intervento.
- intervento **D-6**: nelle note eliminato "*L'intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9*"
- intervento **E-10**: nelle note inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori
- intervento **F-8**: modificato testo della documentazione probante sostituendo "*telecamere*" con "*barre antistatiche o ionizzanti*".

**SCHEDA INFORMATIVA GENERALE**

Denominazione o ragione sociale:

Codice Ditta:

Codice Sede:

Sede Legale

Indirizzo:

Città:

CAP:

N° P.A.T.:

Matricola INPS

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta sopra indicata

**CHIEDE**

la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere

**DICHIARA**

1. di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;

2. che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda:

- ✓ sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, i seguenti interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

**Per la presentazione della domanda deve essere selezionato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.**

A	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)	
A-1	AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO	Tipo di intervento
<p>Ai fini della presente sezione per "ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento" si intendono quelli rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 177/2011 (rispettivamente, ambienti di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. 81/2008 e ambienti di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto).</p>		
<p><b>A-1.1</b></p>	<p>L'azienda ha acquistato o noleggiato multi-rilevatori portatili per la rilevazione e l'analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, ha formato gli addetti all'impiego della strumentazione e ha addestrato i lavoratori all'applicazione della procedura di lavoro appositamente redatta per i casi di superamento dei limiti.</p> <p><b>Note:</b>            Ai fini dell'attuazione dell'intervento i multi-rilevatori devono rispondere alla norma CEI/EN 60079-29-1. I sistemi devono essere stati acquistati nell'anno 2024 e devono essere stati utilizzati nell'anno 2024.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta e ciclo produttivo, con particolare riferimento al tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</li> <li>b. libretto d'uso e manutenzione dei sistemi acquistati</li> </ol> </li> <li>2. Procedura di lavoro in caso di superamento delle soglie di pericolosità degli agenti nocivi rilevati, firmata e datata</li> <li>3. Documentazione che dimostri l'effettivo utilizzo dello strumento acquistato:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. elenchi datati degli interventi effettuati, con indicazione del luogo, relativi all'anno 2024</li> <li>b. registrazioni delle misurazioni effettuate nell'arco di tempo e nel luogo in cui è stato impiegato lo strumento, relative all'anno 2024</li> </ol> </li> <li>4. Attestati di partecipazione alla formazione degli addetti sull'impiego dello strumento</li> <li>5. Fattura di acquisto dei sistemi emessa nell'anno 2024.</li> </ol>	<p><b>A</b></p>
<p><b>A-1.2</b></p>	<p>L'azienda ha acquistato dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati.</p> <p><b>Note:</b>            Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato sistemi atti a rilevare o localizzare tubazioni metalliche e non, serbatoi, cavi elettrici di potenza ed altre tipologie di linee conduttrici di corrente, ecc. non visibili in superficie, il cui danneggiamento potrebbe generare situazioni pericolose nelle attività di scavo o di accesso a zone interrate con la possibile presenza di reti tecnologiche. I sistemi devono essere stati acquistati e utilizzati nell'anno 2024.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda contenente:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il ciclo produttivo dell'impresa</li> <li>b. il tipo di attività/fase lavorativa svolta che comporta l'effettuazione di scavi o l'accesso a zone interrate</li> <li>c. la descrizione dei dispositivi acquistati</li> </ol> </li> <li>2. Fattura di acquisto dei dispositivi emessa nell'anno 2024</li> <li>3. Prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi nell'anno 2024.</li> </ol>	<p><b>B</b></p>

<p><b>A-1.3</b> <b>(P)</b></p>	<p>L'azienda ha acquistato uno o più sistemi per l'agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.</p> <p><b>Note:</b> <b>L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.</b> Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato nell'anno 2024 o nei due anni precedenti, uno o più sistemi di recupero; nel caso di azioni di recupero in verticale per la discesa e la risalita del lavoratore, i sistemi devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e del relativo sistema di arresto della caduta.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il ciclo produttivo dell'impresa</li> <li>b. il tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</li> <li>c. la descrizione dei sistemi acquistati</li> </ol> </li> <li>2. Fattura di acquisto dei sistemi datata 2024 o nei due anni precedenti.</li> </ol>	<p><b>A</b></p>
<p><b>A-1.4</b> <b>(P)</b></p>	<p>L'azienda ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.</p> <p><b>Note:</b> <b>L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.</b> L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha acquistato almeno un dispositivo (ad esempio: trivelle perforanti, cannoni ad aria compressa, lance o ugelli per lavaggio, dispositivi per mescolamento ecc.) o un robot (ad esempio: robot per ispezioni, per pulizia in remoto, per lavaggio ecc.) atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati. Per robot si intendono manipolatori automatici multifunzione riprogrammabili, programmabili su 3 o più assi, sia fissi in una postazione, sia mobili o trasferibili per eseguire lavorazioni di pulizia, lavaggio o altro in ambienti confinati. I dispositivi e/o robot devono essere stati acquistati nell'anno 2024 o nei due anni precedenti e devono essere stati utilizzati nell'anno 2024.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il ciclo produttivo dell'impresa</li> <li>b. il tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</li> <li>c. la descrizione dei dispositivi/robot acquistati</li> <li>d. la descrizione delle modalità con le quali si è ridotta o eliminata la presenza dell'uomo all'interno degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</li> </ol> </li> <li>2. Fattura di acquisto dei dispositivi emessa nell'anno 2024 o nei due anni precedenti</li> <li>3. Prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi nell'anno 2024.</li> </ol>	<p><b>A</b></p>
<p><b>A-2</b></p>	<p><b>PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO</b></p>	<p><b>Tipo di intervento</b></p>
<p><b>A-2.1</b></p>	<p>L'azienda ha installato, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica (di proprietà o per via di un contratto di locazione), ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta.</p> <p><b>Note:</b></p>	<p><b>A</b></p>

	<p>L'intervento è selezionabile dalle aziende residenti nelle regioni in cui tali dispositivi non sono obbligatori.</p> <p>Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI 11578 e riferibili alle categorie A, C e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2015, n. 3 (si tratta di sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili" perché, ad esempio, avvitati ad un supporto).</p> <p>Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "sulle" o "nelle" strutture/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il titolare dell'impresa che ha richiesto l'intervento ha la disponibilità giuridica.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda</li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2024</li> <li>3. Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'assenza di normativa regionale o che l'intervento non ricade nell'ambito dell'obbligo fissato dalla normativa regionale</li> <li>4. Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578.</li> </ol>	
<b>A-2.2</b>	<p>L'azienda ha installato su edifici di cui ha la disponibilità giuridica (di proprietà o per via di un contratto di locazione), scale fisse per l'accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>L'intervento è relativo all'installazione di scale fisse, realizzate a regola d'arte, per l'accesso a postazioni in cui è necessario accedere occasionalmente per eseguire lavori temporanei e di breve durata, con l'obiettivo di migliorare il livello di sicurezza rispetto alle condizioni di accesso già esistenti (ad esempio eliminazione dell'uso di scale mobili, sostituzione di scale a pioli con scale a gradini, ecc.).</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda, contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la descrizione degli edifici e delle strutture interessati dall'intervento e delle modalità di accesso alle postazioni elevate prima e dopo la realizzazione dell'intervento</li> <li>b. evidenza che la postazione di lavoro elevata sia debitamente protetta e che abbia la resistenza strutturale per sostenere il peso degli operai impegnati nei lavori e delle attrezzature utilizzate</li> <li>c. la documentazione fotografica e la planimetria ante e post-intervento realizzato</li> <li>d. l'indicazione delle attività da svolgere nella postazione elevata da cui si evinca l'occasionalità di accesso</li> </ol> </li> <li>2. Fatture relative alla realizzazione o all'acquisto e all'installazione della scala fissa emesse nel 2024.</li> </ol>	<b>B</b>
<b>A-3</b>	<b>SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI</b>	<b>Tipo di intervento</b>
<b>A-3.1</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico della presenza di persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda, quali attività svolta e ciclo produttivo</li> </ol> </li> </ol>	<b>A</b>

	<p>b. scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione dei dispositivi</p> <p>2. Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2024.</p>	
<b>A-3.2 (P)</b>	<p>L'azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21 settembre 1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010.</p> <p><b>Note:</b>  <b>L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.</b>          Ai fini del presente intervento con il termine "macchine" si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione determinata</li> <li>un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento</li> <li>un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione</li> <li>insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale</li> <li>un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.</li> </ol> <p>Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente. Le macchine sostituite devono essere alienate tramite rottamazione.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) delle macchine o documentazione fotografica relativa alle macchine sostituite e ai relativi dati identificativi</li> <li>Dichiarazione CE di conformità delle macchine sostituite</li> <li>Prove documentali della rottamazione delle macchine sostituite nell'anno 2024 o nei due anni precedenti</li> <li>Fatture di acquisto o contratti di leasing delle macchine sostituite, relative all'anno 2024 o nei due anni precedenti.</li> </ol>	<b>A</b>
<b>A-3.3</b>	<p>L'azienda ha adottato su tutte le macchine procedure lock out – tag out per garantire la sicurezza dell'operatore nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione delle macchine e delle altre attrezzature di lavoro.</p> <p><b>Note:</b>          Con il termine <i>lock out – tag out</i> (LOTO) si intendono specifiche procedure operative, conformi allo standard OSHA 29 CFR 1910.147, atte a garantire che, prima dell'intervento sulle macchine e sulle altre attrezzature di lavoro, le fonti di energia siano e rimangano isolate e che le energie immagazzinate siano dissipate, in modo tale da prevenire l'avviamento inatteso o altri possibili eventi pericolosi connessi a tali energie.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Descrizione delle procedure aziendali lock out – tag out (LOTO) adottate</li> </ol>	<b>B</b>

	<p>2. Elenco delle macchine/attrezzature che possono determinare le suddette condizioni di pericolo, per le quali è stata prevista e adottata l'applicazione della procedura lock out – tag out (LOTO)</p> <p>3. Documentazione comprovante l'attuazione nell'anno solare 2024, delle procedure lock out – tag out (LOTO) su tutte le macchine/attrezzature di lavoro descritte nell'elenco.</p>	
<b>A-3.4</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato, su tutte le macchine operatrici semoventi dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro.</p> <p><b>Note:</b> Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato dispositivi costituiti da un hardware (ad esempio telecamere con monitor) muniti di eventuale software di gestione. I dispositivi considerati sono quelli che consentono la visibilità della zona di lavoro in via indiretta e che possono essere installati sulla macchina operatrice semovente.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. elenco delle macchine oggetto dell'intervento</li> <li>b. registro dei beni ammortizzabili</li> <li>c. schede tecniche dei dispositivi installati</li> </ol> </li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2024.</li> </ol>	<b>A</b>
<b>A-3.5</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro di pertinenza delle macchine operatrici o in cui è prevista la circolazione di macchine semoventi, di veicoli o di bestiame.</p> <p><b>Note:</b> Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato e installato un dispositivo che costituisca una barriera in grado di creare delle aree di sicurezza per il transito pedonale.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda, contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. attività svolta dall'azienda e ciclo produttivo</li> <li>b. identificazione degli ambienti di lavoro interessati corredata di planimetria e fotografie</li> <li>c. scheda tecnica delle barriere installate</li> </ol> </li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione delle barriere con indicazione di marca e modello emesse nel 2024.</li> </ol>	<b>B</b>
<b>A-3.6 (P)</b>	<p>L'azienda ha sostituito uno o più trattori agricoli o forestali di cui è proprietaria privi di strutture di protezione antiribaltamento (ROPS) o di strutture di protezione contro la caduta degli oggetti (FOPS), con nuovi trattori che ne sono dotati.</p> <p><b>Note:</b> <b>L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.</b> L'intervento si riferisce alla sostituzione di uno o più trattori di proprietà aziendale immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1° gennaio 2000 con acquisto di nuovi trattori omologati in conformità al regolamento UE 167/2013. I trattori sostituiti, immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1° gennaio 2000, devono essere oggetto di rottamazione. Se l'intervento, al contrario, riguarda la sostituzione di trattori immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° gennaio 2000, questi possono essere sia oggetto di permuta presso il rivenditore dal quale si effettua l'acquisto del nuovo, sia oggetto di rottamazione.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p>	<b>A</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda, contenente la tipologia del trattore acquistato e quella del trattore sostituito con indicazione delle modalità di eliminazione dal ciclo produttivo o certificato di rottamazione se antecedenti al 1° gennaio 2000</li> <li>2. Documentazione attestante la proprietà dei trattori sostituiti</li> <li>3. Fatture di acquisto dei trattori emesse nel 2024 o nei due anni precedenti con evidenza del modello e della presenza della struttura di protezione antiribaltamento (ROPS) o di una struttura di protezione contro la caduta degli oggetti (FOPS).</li> </ol>	
<b>A-3.7 (P)</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato una di queste macchine:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119</li> <li>b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri</li> <li>c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando</li> <li>d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale</li> </ol>	<b>A</b>
	<p><b>Note:</b>  <b>L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ai fini dell'attuazione dell'intervento a) l'azienda deve aver acquistato e installato uno o più dispositivi di interblocco associati ai ripari per impedire il funzionamento di organi pericolosi quando il riparo non è chiuso, secondo la norma UNI EN ISO 14119. È ammissibile l'installazione dei quattro tipi di dispositivi di interblocco: meccanici non codificati, meccanici codificati, senza contatto non codificati e senza contatto codificati</li> <li>b. ai fini dell'attuazione dell'intervento b), la macchina deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 19085-13</li> <li>c. ai fini dell'attuazione dell'intervento c), l'azienda deve avere acquistato una macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando</li> <li>d. ai fini dell'attuazione dell'intervento d), la macchina segatronchi può essere a nastro fissa o spostabile, a carico e/o scarico manuale o automatico. La macchina deve essere conforme alla UNI EN 1807-2.</li> </ol> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda, quali attività svolta e ciclo produttivo</li> <li>b. scheda tecnica e/o manuale d'uso della macchina acquistata/e con evidenza della conformità alla norma di riferimento</li> </ol> </li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione del dispositivo con indicazione di marca e modello emesse nell'anno 2024 o nei due anni precedenti.</li> </ol>	
<b>A-3.8</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato, sulle macchine per il movimento terra, un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l'avvio o arrestarne il moto.</p>	<b>A</b>
	<p><b>Note:</b>  l'intervento è valido per macchine conformi all'allegato V del d.lgs. 81/08, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di</p>	

	<p>recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (d.lgs. 81/08, art. 70, comma 2).</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. elenco delle macchine oggetto dell'intervento</li> <li>b. registro dei beni ammortizzabili</li> <li>c. scheda tecnica dei sensori acquistati</li> </ol> </li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione dei sensori con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2024.</li> </ol>	
<b>A-3.9</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l'accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l'aggancio dei componenti di sistemi anti caduta.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI e riferibili alle categorie A, C e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2015, n. 3 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto).</p> <p>Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "sul" o "nel" mezzo di trasporto di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente la dichiarazione di conformità alla norma UNI</li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2024.</li> </ol>	<b>B</b>
<b>A-4</b>	<b>PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO</b>	<b>Tipo di intervento</b>
<b>A-4.1</b>	<p>L'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2024 un'analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>L'intervento si riferisce a parti di impianto quali quadri elettrici, quadri di comando e trasformatori.</p> <p>Il rilievo termografico e l'interpretazione e valutazione dei dati rilevati devono essere eseguiti da persone certificate in accordo ai Livelli 1 e 2 previsti dalla norma UNI EN ISO 9712. Ogni punto oggetto di analisi termografica deve essere corredato da foto nel campo visibile e infrarosso.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relazione tecnica dalla quale si evinca l'opportunità di effettuare un'analisi termografica in particolare sulla parte di impianto oggetto dell'intervento. La relazione deve specificare chiaramente il motivo dell'analisi richiesta e le condizioni di esercizio e ambientali in cui eseguire la stessa (ad esempio condizioni di carico, orario, mese o stagione, eventuale periodicità di analisi ripetute, ecc.). La relazione, firmata e timbrata, deve essere redatta da un professionista iscritto negli albi professionali, in grado di effettuare la progettazione degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/08, art. 5, commi 1 e 2, o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata, ai sensi del DM 37/08, art. 3 per il settore dell'installazione degli impianti elettrici</li> </ol>	<b>B</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Report dell'analisi termografica, corredato da foto nel campo visibile e infrarosso, datato e firmato nel 2024 da persona certificata almeno di Livello 2 secondo la norma UNI EN ISO 9712. Il report deve far riferimento alla relazione tecnica di cui al punto precedente e specificare l'esecuzione nelle stesse condizioni di esercizio e ambientali indicate nella relazione tecnica. Ogni immagine nel campo visibile e infrarosso deve essere corredata di data e ora esatta del rilievo</li> <li>3. Per la persona che ha condotto il rilievo termografico sul campo evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 1, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712</li> <li>4. Per la persona che ha redatto il report di analisi, evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 2, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712</li> <li>5. Prove documentali dell'attuazione delle eventuali azioni correttive poste in atto (ad esempio fatture, schede di intervento, ecc.).</li> </ol>	
<b>A-4.2</b>	<p>L'azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all'impiego degli stessi.</p> <p><b>Note:</b> la misura mira a proteggere i lavoratori che nello svolgimento della propria attività possono trovarsi nelle vicinanze di linee ad alta tensione o venire inavvertitamente in contatto con esse. L'impiego dei sensori di campo elettrico, integrati nei DPI, deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo degli adempimenti di cui agli artt. 82, 83, 117 del d.lgs. 81/08.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda, quali attività svolta e ciclo produttivo</li> <li>b. scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione del dispositivo</li> </ol> </li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi, con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2024</li> <li>3. Procedure di lavoro contenenti le istruzioni operative in caso di segnalazione di presenza di linee elettriche in tensione</li> <li>4. Elenco dei lavoratori addetti che utilizzano i DPI con i sensori integrati</li> <li>5. Attestati di formazione dei lavoratori che hanno partecipato alla formazione.</li> </ol>	<b>A</b>
<b>A-5</b>	<b>PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO</b>	<b>Tipo di intervento</b>
<b>A-5.1</b>	<p>L'azienda ha attuato un'attività di prevenzione dei rischi da punture di imenotteri che prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica</li> <li>b. identificazione lavoratori allergici o a rischio con targhetta o piastrina</li> <li>c. formazione sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri</li> <li>d. messa a disposizione di farmaci autosomministrabili o somministrabili da personale addestrato</li> <li>e. informazione e addestramento all'auto-somministrazione, o somministrazione da parte di personale laico, del farmaco.</li> </ol> <p><b>Note:</b> L'intervento è volto alla riduzione dei rischi derivanti dalle possibili reazioni allergiche conseguenti alle punture di imenotteri (quali api, vespe, ecc.) a</p>	<b>B</b>

	<p>cui possono essere esposti principalmente i lavoratori che svolgono la loro attività all'aria aperta. Per "personale laico" si intende il personale non sanitario appositamente addestrato a intervenire in questi eventi.</p> <p>L'individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti.</p> <p>La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell'anno 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'attività svolta dall'azienda e ciclo produttivo</li> <li>b. la formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare</li> <li>c. le valutazioni anamnestiche da parte del medico competente, svolte nel 2024, con il loro esito</li> </ol> </li> <li>2. Prove documentali delle attività di formazione, informazione e addestramento alla somministrazione/auto somministrazione svolte nell'anno 2024 e rivolte ai lavoratori allergici o a rischio</li> <li>3. Fatture di acquisto farmaci per autoterapia di urgenza emesse nell'anno 2024 o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025.</li> </ol>	
<b>A-6</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO</b>	<b>Tipo di intervento</b>
<b>A-6.1</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda, quali attività svolta e ciclo produttivo</li> <li>b. scheda tecnica della pavimentazione, palchetti o graticolato installato</li> </ol> </li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione della pavimentazione con indicazione di marca e modello emesse nel 2024</li> </ol>	<b>B</b>
<b>A-6.2</b>	<p>L'azienda ha effettuato un'analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>per "analisi di stabilità dei fronti di scavo" si intende l'analisi di stabilità del sito, come valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione, richiesta per tutte le tipologie di coltivazione (d.lgs. n. 624/96, art. 10, lett. m). Tale valutazione del rischio di caduta di massi e di franamento (art. 52 del medesimo decreto) indica che devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato. L'intervento può essere selezionato solamente dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 7.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relazione tecnica, firmata e datata dall'esecutore dell'analisi, contenente i risultati dell'analisi e, se possibile, immagini</li> </ol>	<b>A</b>

	2. Fatture emesse nell'anno 2024 a favore dei tecnici esecutori dell'analisi.	
--	---	--

B	PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE	Tipo di intervento
B-1	<p>L'azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico.</p> <p><b>Note:</b> L'intervento prevede che l'azienda abbia organizzato, avvalendosi di ditte di trasporto esterne o con personale aziendale, un servizio di trasporto collettivo per i propri dipendenti per il tragitto casa-lavoro, per esempio, con servizi navetta. Il servizio può essere, ad esempio, quello relativo al collegamento finale fra i punti di arrivo dei mezzi pubblici e il luogo di lavoro, oppure prevedere corse notturne. Il servizio di trasporto deve essere stato attivato o mantenuto attivo nell'anno 2024 mentre il contratto può essere stato stipulato anche precedentemente.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se il servizio è esternalizzato: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. contratto stipulato fra l'azienda e la ditta di trasporto che effettua il servizio (il contratto deve riferirsi all'anno 2024 e riportare indicazioni riguardanti i mezzi utilizzati, i tragitti e gli orari)</li> <li>b. fattura di pagamento del servizio indicato nel contratto</li> </ol> </li> <li>2. Se il servizio non è esternalizzato: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prove documentali dello svolgimento del servizio direttamente dall'azienda nell'anno 2024.</li> </ol> </li> </ol>	B
B-2	<p>L'azienda ha partecipato, nell'ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, alla realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotatorie, piste ciclabili, ecc.</p> <p><b>Note:</b> Gli interventi previsti nell'accordo o convenzione devono essere stati effettuati nell'anno 2024. L'intervento non può essere selezionato da pubbliche amministrazioni competenti nella realizzazione/manutenzione delle infrastrutture stradali oggetto dell'intervento.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accordo o convenzione sottoscritti fra le parti, con descrizione delle opere previste</li> <li>2. Prove documentali della realizzazione degli interventi nell'anno 2024.</li> </ol>	B
B-3	<p>L'azienda ha acquistato e installato, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale.</p> <p><b>Note:</b> L'intervento può essere effettuato da tutte le aziende che dispongano di veicoli di proprietà condotti da propri dipendenti.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elenco di tutti i veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2024</li> <li>2. Registro dei beni ammortizzabili</li> <li>3. Fatture, emesse nell'anno 2024, di acquisto e installazione dei sistemi di comunicazione, con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati.</li> </ol>	B
B-4	<p>L'azienda ha adottato nel 2024 un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti.</p> <p><b>Note:</b></p>	A

	<p>L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti concernente la definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.</p> <p>Tale sistema dovrà essere certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei Trasporti riguardante l'istituzione dell'Elenco degli Istituti accreditati come Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera del Comitato Centrale n. 14/06 del 27 giugno 2006, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.284 e Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato con evidenza del numero identificativo e della data di scadenza.</li> </ol>	
<p><b>B-5</b></p>	<p>L'azienda ha acquistato e installato cronotachigrafi di tipo digitale su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti per i quali tale dispositivo non è obbligatorio.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>La documentazione deve consentire di stabilire che i cronotachigrafi digitali sono stati installati su veicoli per i quali il dispositivo non è obbligatorio. La normativa attuale stabilisce che debbano essere dotati di cronotachigrafo digitale i veicoli immatricolati a partire dal 1° maggio 2006 adibiti a trasporto su strada di merci – con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t – e i mezzi adibiti al trasporto su strada di più di nove persone compreso il conducente.</p> <p>L'installazione deve essere effettuata da officine autorizzate.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatture, relative all'anno 2024, di acquisto e di installazione dei cronotachigrafi, con evidenza di marca e modello</li> <li>2. Documentazione che attesti l'autorizzazione ministeriale per l'impresa che ha effettuato l'installazione</li> <li>3. Elenco, datato e firmato nel 2024, dei veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2024 e di quelli per i quali il dispositivo è obbligatorio.</li> </ol>	<p><b>B</b></p>
<p><b>B-6</b></p>	<p>L'azienda ha acquistato e installato in modo inamovibile e permanente, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, almeno tre dei seguenti dispositivi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. adattamento intelligente della velocità</li> <li>b. blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices")</li> <li>c. avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente</li> <li>d. avviso avanzato di distrazione del conducente</li> <li>e. segnalazione di arresto di emergenza</li> <li>f. rilevamento in retromarcia</li> <li>g. registratore di dati di evento</li> <li>h. monitoraggio della pressione degli pneumatici</li> <li>i. frenata di emergenza in grado di rilevare persone e mezzi, a motore e non, di fronte a loro</li> <li>j. mantenimento della corsia</li> <li>k. avviso di deviazione dalla corsia</li> <li>l. rilevamento, specifici per autobus e autocarri, della presenza di persone e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo con avviso per i conducenti della loro presenza così da evitare le collisioni con tali utenti</li> </ol>	<p><b>A</b></p>

	<p>m. riduzione degli angoli morti davanti e al lato del conducente, specifici per autobus e autocarri.</p> <p><b>Note:</b> l'entrata in vigore del Regolamento 2014/2144 UE rende obbligatoria l'installazione di questi dispositivi sui veicoli omologati dal 6 luglio 2022 e commercializzati dal 7 luglio 2024. La misura mira ad aumentare il livello di sicurezza dei mezzi attualmente in circolazione e di avvicinarlo a quello dei nuovi veicoli. L'intervento si ritiene attuato solo se l'azienda ha provveduto all'installazione di almeno tre dispositivi su tutti i veicoli aziendali.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Elenco di tutti i veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2024</li><li>2. Registro dei beni ammortizzabili</li><li>3. Fatture, emesse nell'anno 2024, di acquisto dei dispositivi, con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati.</li></ol>	
--	---	--

C	PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	
C-1	PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE	Tipo di intervento
C-1.1	<p>L'azienda ha insonorizzato una o più macchine oppure le ha sostituite con macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e un livello di potenza acustica ponderata A inferiori. L'intervento non si applica nel caso di acquisto di macchine usate.</p> <p><b>Note:</b>            Ai fini del presente intervento con il termine "macchine" si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata</li> <li>un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento</li> <li>un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione</li> <li>insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale</li> <li>un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.</li> </ol> <p>Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Descrizione sintetica dell'intervento di insonorizzazione ai sensi dell'art.192 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. oppure libretti della macchina sostituita e della macchina nuova (qualora l'azienda non possieda il libretto della macchina sostituita è necessario che invii quantomeno i dati tecnici)</li> <li>Indagine fonometrica ante e post insonorizzazione/sostituzione ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..</li> <li>Fatture comprovanti l'intervento effettuato, compresa quella relativa all'indagine tecnica, relative all'anno 2024.</li> </ol>	A
C-1.2 (P)	<p>L'azienda ha effettuato interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro.</p> <p><b>Note:</b>  <b>L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.</b>            L'intervento è valido se gli ambienti sono stati insonorizzati mediante l'acquisto e l'installazione di quanto di seguito riportato, così come definito dalla norma UNI 11347:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>cabine</li> <li>cappottature</li> <li>schermi acustici</li> <li>separazioni</li> <li>silenziatori</li> <li>sistemi antivibranti</li> <li>trattamenti ambientali</li> </ol> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p>	A

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda contenente l'indicazione della riduzione del rumore ottenuta e prove documentati sulla conformità alla norma di riferimento</li> <li>2. Fatture di acquisto dei dispositivi con evidenza di marca e modello emesse nel 2024 o nei due anni precedenti.</li> </ol>	
<b>C-2</b>	<b>PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO</b>	<b>Tipo di intervento</b>
<b>C-2.1 (P)</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell'aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi.</p> <p><b>Note:</b>  <b>L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.</b>  L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha installato cappe e/o impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi qualora la valutazione dei rischi abbia rilevato un rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza.  Per "agenti chimici pericolosi" si intendono quelli così definiti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 81/2008.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento datata e firmata dal datore di lavoro entro la data precedente a quella di presentazione della domanda che illustri le informazioni essenziali sull'azienda quali attività svolta, ciclo produttivo e agenti chimici pericolosi presenti nei luoghi di lavoro</li> <li>2. Estratto del DVR relativo alla valutazione del rischio chimico</li> <li>3. Tipologia di sistema di aspirazione dell'aria installato</li> <li>4. Certificato di corretta installazione dell'impianto</li> <li>5. Fatture comprovanti la realizzazione dell'intervento con evidenza di marca e modello del sistema di aspirazione emesse nell'anno 2024 o nei due anni precedenti.</li> </ol>	<b>A</b>
<b>C-2.2</b>	<p>L'azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>Note:</b>  L'intervento è applicabile nei seguenti ambiti lavorativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. settore ceramiche piastrelle</li> <li>b. fonderie</li> <li>c. settore lapideo</li> <li>d. scavi di gallerie.</li> </ol> <p>Per "misure" si intendono quelle descritte nelle linee guida del Network italiano silice elaborate per il contenimento dell'esposizione professionale alla silice cristallina, inserite nella sezione "Allegati" dell'area "I documenti preparatori e le misure di prevenzione primaria", reperibili al link: <a href="https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/come-fare-per/conoscere-il-rischio/polveri-e-fibre/silice-cristallina.html">https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/come-fare-per/conoscere-il-rischio/polveri-e-fibre/silice-cristallina.html</a>, in riferimento specifico ai seguenti comparti produttivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. piastrelle ceramiche</li> <li>b. comparto fonderie</li> <li>c. comparto lapideo</li> <li>d. scavo di gallerie</li> </ol> <p>Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m<sup>3</sup> e comunque non superiore a quello rilevato prima dell'intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri).</p>	<b>A</b>

	<p>L'intervento è selezionabile solo dalle imprese che operano nei settori indicati nell'intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ceramiche e piastrelle Sottogruppo 7280 (I, A) – Gruppo 7100 (T, AA);</li> <li>fonderie Sottogruppo 6110 (I, A) – Sottogruppo 6120 (I, A) – Gruppo 6100 (T, AA) Voce 7283 (I, A) – Gruppo 7100 (T, AA);</li> <li>lapideo Sottogruppo 7150 (I, A) – Sottogruppo 7160 (I, A) – Sottogruppo 7230 (I, A) – 7250 (I, A) – 7260 (I, A) – Gruppo 7100 (T, AA);</li> <li>scavi e gallerie Voce 3321 (I, A) – Sottogruppo 3310 (I, A) – Gruppo 3500 (I, A) – Gruppo 3100 (T, AA) Voce 3331 (I) – Sottogruppo 3330 (A) – Gruppo 3300 (AA) Sottogruppo 7230 (I, A) – Gruppo 7100 (T, AA).</li> </ol> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stralcio del DVR relativo al rischio da silice libera cristallina</li> <li>Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda da cui si evinca: <ol style="list-style-type: none"> <li>il ciclo produttivo dell'impresa</li> <li>il tipo di attività/fase lavorativa svolta</li> <li>la fonte di esposizione connessa all'attività in esame</li> <li>la descrizione dettagliata dell'intervento messo in atto per ridurre l'esposizione, con riferimento al numero di scheda o delle schede della buona pratica NIS seguita</li> <li>i valori di esposizione personale alla silice libera cristallina nelle aree di lavoro interessate dall'intervento, precedenti e successivi alla modifica apportata, con indicazione delle modalità di misura (strumentazione, metodiche di campionamento e analisi, ecc.)</li> </ol> </li> <li>Prove documentali dell'attuazione dell'intervento nell'anno 2024 (fatture d'acquisto, procedure adottate, ecc.).</li> </ol>	
C-2.3	<p>L'azienda ha acquistato e installato un sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor.</p> <p><b>Note:</b> costituiscono esempi di sistemi automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor, gli impianti nebulizzatori e i sistemi automatici per la bagnatura di piazzali e piste. Rientrano in questo insieme anche i sistemi automatici di pulizia dei mezzi di movimentazione e trasporto, comprese le gomme.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente la scheda tecnica e/o il libretto d'uso e manutenzione dei sistemi installati</li> <li>Fatture di acquisto con evidenza di marca e modello del sistema emesse nell'anno 2024.</li> </ol>	B
C-2.4	<p>L'azienda ha acquistato e installato un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrappressione rispetto all'ambiente esterno</p> <p><b>Note:</b> le unità filtranti debbono risultare efficaci rispetto a particelle di piccole dimensioni, in particolare rispetto le classi granulometriche della frazione respirabile. Risulta utile l'installazione di un prefiltro di media efficienza che cattura le particelle di maggiori dimensioni ed un filtro principale per la frazione respirabile (filtro HEPA). Il sistema multistadio evita l'intasamento del filtro principale e garantisce una maggiore durata del filtro ad alta efficienza.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p>	B

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. elenco delle macchine oggetto dell'intervento</li> <li>b. registro dei beni ammortizzabili</li> <li>c. scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione dei sistemi installati</li> </ol> </li> <li>2. Fatture di acquisto con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2024.</li> </ol>	
<b>C-2.5</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato un sistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (laboratori di pietra, segagione, etc, mulini) e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione dei sistemi installati e dei dispositivi per la pulizia ad umido</li> <li>2. Fatture di acquisto con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2024.</li> </ol>	<b>A</b>
<b>C-2.6</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell'ambiente di lavoro.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda quali attività svolta, ciclo produttivo</li> <li>b. l'indicazione dei dispositivi acquistati, e delle modalità di utilizzo</li> <li>c. elenco di tutti i nastri trasportatori aziendali</li> <li>d. eventuale documentazione fotografica che mostri l'installazione e lo stato precedente all'intervento</li> </ol> </li> <li>2. Fattura di acquisto e installazione dei sistemi con indicazione di marca e modello emessa nell'anno 2024.</li> </ol>	<b>A</b>
<b>C-3</b>	<b>PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON</b>	<b>Tipo di intervento</b>
<b>C-3.1</b>	<p>L'azienda ha implementato misure correttive per ridurre la concentrazione media di attività di radon nei luoghi di lavoro al piano terra, seminterrato e interrato.</p> <p><b>Note:</b> L'intervento è applicabile a tutte le attività lavorative svolte in ambiente indoor ai piani terra, seminterrato e interrato. Per "misure correttive" si intendono esclusivamente i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. impermeabilizzazione con guaine delle parti del fabbricato a diretto contatto col terreno</li> <li>b. interventi di depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con l'edificio (realizzazione di pozzetti di aspirazione)</li> <li>c. interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio sottostante l'edificio</li> <li>d. pressurizzazione degli ambienti di lavoro indoor</li> <li>e. ventilazione attiva o aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati.</li> </ol> <p>La misurazione della concentrazione media di radon in aria deve essere effettuata prima e dopo l'implementazione della misura correttiva; il livello di concentrazione <i>post operam</i> dovrà risultare pari o inferiore a 200 Bq/m<sup>3</sup> e comunque non superiore a quello rilevato prima dell'intervento. A monte</p>	<b>B</b>

	<p>dell'intervento la misurazione deve essere mediata su base annua mentre, successivamente allo stesso, su un periodo di almeno tre mesi.</p> <p>Tutte le misurazioni dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con la norma tecnica UNI ISO 11665-4 (Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 4: Metodo di misurazione ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività usando un campionamento passivo e analisi successiva).</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato, datata e firmata entro la data di presentazione della domanda, contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'attività lavorativa svolta dall'azienda</li> <li>b. l'identificazione degli ambienti oggetto della misura correttiva</li> <li>c. la descrizione dettagliata della misura correttiva messa in atto per ridurre l'ingresso del radon nell'edificio</li> <li>d. l'esito delle misurazioni di concentrazione di radon effettuate prima e dopo l'intervento con indicazione delle modalità di misura (strategia, tecniche e strumenti di campionamento e analisi, ecc.)</li> </ol> <p>Alla descrizione sintetica devono essere allegati i certificati delle misure effettuate ante e <i>post operam</i> e le planimetrie quotate degli ambienti oggetto delle misure correttive</p> </li> <li>2. Fatture relative all'intervento emesse nell'anno 2024</li> <li>3. Documentazione fotografica.</li> </ol>	
<b>C-4</b>	<b>PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI</b>	<b>Tipo di intervento</b>
<b>C-4.1</b>	<p>L'azienda ha attuato un'attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>L'intervento è volto alla prevenzione delle principali patologie muscolo-scheletriche e al mantenimento del benessere fisico mediante l'erogazione, a titolo gratuito, di interventi formativi pratici volti all'acquisizione delle posture corrette sul luogo di lavoro, visite di valutazione dell'apparato muscolo-scheletrico effettuate da professionisti sanitari con competenze specifiche in materia (medico chirurgo fisiatra, ortopedico, medico dello sport) e/o attività di <i>counseling</i> da parte di personale esperto in riabilitazione e promozione dell'attività fisica e trattamenti fisioterapici specifici.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programmi, datati e firmati nel 2024, dei corsi di formazione svolti nell'anno 2024 (esempio di procedure da attuare in caso di sollevamento, spostamento, traino o spinta di carichi e sulla mobilitazione dei distretti della colonna vertebrale cervicale e delle articolazioni degli arti superiori) ed elenco dei lavoratori partecipanti</li> <li>2. Accordo/protocollo con la struttura sanitaria o con professionisti del settore riabilitativo e prove documentali della sua attuazione nel 2024</li> <li>3. Prove documentali della qualifica del personale sanitario coinvolto.</li> </ol>	<b>B</b>
<b>C-4.2</b>	<p>L'azienda ha introdotto nel processo produttivo macchine per l'esecuzione di fasi operative in sostituzione della movimentazione manuale dei carichi o della movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda quali attività svolta e ciclo produttivo, con particolare riferimento alla descrizione</li> </ol> </li> </ol>	<b>A</b>

	<p>della fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza</p> <p>b. modifica delle condizioni operative prima e dopo l'intervento</p> <p>2. Fatture di acquisto e installazione o di noleggio o di leasing di macchine, con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2024.</p>	
<b>C-4.3</b>	<p>L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature.</p> <p><b>Note:</b> Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente. I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell'intervento.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda</li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione degli ausili elettromeccanici relative all'anno 2024.</li> </ol>	<b>A</b>
<b>C-4.4</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.</p> <p><b>Note:</b> l'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "corpo intero" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'articolo 201, comma 1, lett. b) punto 2), fissato a 0,5 [m/s<sup>2</sup>].</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatture emesse nell'anno 2024 di acquisto e installazione dei sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati</li> <li>2. Elenco dei veicoli aziendali con indicazione di quelli sprovvisti dei sistemi di attenuazione o dissipazione delle vibrazioni sui quali è stata effettuata l'installazione dei sedili ammortizzati o dei dispositivi di attenuazione delle vibrazioni</li> <li>3. Rapporto di prova contenente le misure di vibrazione, effettuate sui mezzi sui quali sono stati installati i dispositivi, che diano evidenza della riduzione del livello di vibrazioni al livello d'azione. Il rapporto deve contenere anche l'indicazione del/dei percorso/percorsi di prova prescelti per simulare le condizioni di esercizio alle quali sono sottoposti i lavoratori. Le misure devono rispettare i principi e i metodi contenuti nella norma UNI EN ISO 2631:1.</li> </ol>	<b>B</b>
<b>C-4.5</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato una o più macchine per l'attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza).</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente:</li> </ol>	<b>A</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda quali attività svolta, ciclo produttivo</li> <li>b. descrizione delle condizioni operative prima e dopo l'intervento,</li> <li>c. scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione della macchina</li> </ul> <p>2. Fattura di acquisto dei dispositivi con evidenza di marca e modello emessa nell'anno 2024.</p>	
<b>C-4.6</b>	<p>L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s<sup>2</sup>] al "sistema mano-braccio" superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s<sup>2</sup>], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione.</p> <p><b>Note:</b> l'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "Sistema mano-braccio" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'art. 201, comma 1, lett. a) punto 2), fissato a 2,5 [m/s<sup>2</sup>].</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'elenco delle macchine sostituite</li> <li>2. Libretti di uso e manutenzione delle macchine sostituite con l'indicazione del valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio</li> <li>3. Fatture di acquisto della/delle macchina/e emesse nell'anno 2024.</li> </ul>	<b>A</b>
<b>C-4.7</b>	<p>L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s<sup>2</sup>] al "corpo intero" superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s<sup>2</sup>], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione.</p> <p><b>Note:</b> l'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "corpo intero" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'articolo 201, comma 1, lett. b) punto 2), fissato a 0,5 [m/s<sup>2</sup>].</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. L'elenco delle macchine sostituite;</li> <li>2. Libretti di uso e manutenzione delle macchine sostituite con l'indicazione del valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema corpo-intero;</li> <li>3. Fatture di acquisto della/delle macchina/e emesse nell'anno 2024.</li> </ul>	<b>A</b>
<b>C-5</b>	<b>PROMOZIONE DELLA SALUTE</b>	<b>Tipo di intervento</b>
<b>C-5.1</b>	<p>L'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori.</p> <p><b>Note:</b> L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha stipulato e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, con lo scopo primario di ridurre l'insorgenza delle malattie cardiovascolari e/o dei tumori, che preveda almeno due tra le seguenti iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita</li> <li>b. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria</li> <li>c. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro</li> <li>d. consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati)</li> </ul>	<b>B</b>

	<p>e. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico, Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore, esami ematologici specifici, ecc.) o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare</p> <p>f. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale (mammografia, epiluminescenza, sangue occulto nelle feci ecc.).</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria</li> <li>2. Prove documentali della sua attuazione nell'anno 2024 e della qualifica del personale sanitario coinvolto.</li> </ol>	
<b>C-5.2</b>	<p>L'azienda ha attuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol.</p> <p><b>Note:</b> L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda ha effettuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol che comprenda interventi svolti in aula da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, psicologo, personale afferente ai centri di salute mentale (SERT).</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programmi degli interventi informativi attuati con prove documentali della qualifica del personale sanitario coinvolto</li> <li>2. Prove documentali della loro attuazione nell'anno 2024 (attestazione delle presenze dei lavoratori)</li> <li>3. Copia del materiale informativo consegnato ai lavoratori.</li> </ol>	<b>B</b>
	L'azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro.	
<b>C-5.3</b>	<p><b>Note:</b> Gli interventi devono essere effettuati nei luoghi di lavoro aziendali e possono consistere in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. abbattimento di barriere architettoniche</li> <li>b. adattamento/riprogettazione della postazione di lavoro</li> <li>c. interventi di formazione specifici per la disabilità dei lavoratori interessati.</li> </ol> <p>L'intervento non è selezionabile qualora per le spese sostenute per la sua realizzazione sia stato chiesto il finanziamento dell'Istituto ai sensi del "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", in attuazione dell'articolo 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato nell'anno 2024, firmata e datata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda</li> <li>2. Prove documentali dell'attuazione dell'intervento realizzato nell'anno 2024</li> <li>3. Elenco, datato e firmato nel 2024 dal datore di lavoro, dei lavoratori beneficiari delle attività di reinserimento lavorativo.</li> </ol>	<b>B</b>
<b>C-5.4</b>	<p>L'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025.</p> <p><b>Note:</b> L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda, all'interno del protocollo, ha attuato almeno il Programma Predefinito PP3 previsto dai PRP quali progetti di screening per le malattie metaboliche e progetti di prevenzione/abbandono dell'abitudine tabagica.</p>	<b>B</b>

	<p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protocollo attuato dall'azienda</li> <li>2. Attestato di riconoscimento di "luogo di lavoro che promuove la salute" rilasciato dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ove presenti, o dall'Azienda USL territorialmente competenti valido nell'anno 2024.</li> </ol>	
<b>C-6</b>	<b>PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO</b>	<b>Tipo di intervento</b>
<b>C-6.1</b>	<p>L'azienda ha realizzato negli ambienti di lavoro uno dei seguenti interventi per evitare condizioni di stress termico derivanti da un "ambiente severo caldo":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. acquisto e installazione di sistemi di condizionamento per il controllo dei parametri microclimatici (temperatura e umidità)</li> <li>b. acquisto e installazione di barriere e protezioni di tipo e materiali diversi per l'isolamento delle sorgenti radianti</li> <li>c. acquisto di capi di vestiario con proprietà riflettenti rispetto alle sorgenti radianti.</li> </ol> <p><b>Note:</b> Per "ambiente severo caldo" si intende quello definito dalle norme UNI EN ISO 7243 (indice di valutazione WBGT) e UNI EN ISO 7933 (indice di valutazione PHS).</p> <p>Documentazione ritenuta probante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato, firmata e datata entro la data di presentazione della domanda, contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'attività lavorativa svolta dall'azienda</li> <li>b. l'identificazione degli ambienti severi caldi</li> <li>c. la descrizione dettagliata degli interventi realizzati per evitare condizioni di stress termico</li> <li>d. le indagini microclimatiche effettuate prima e dopo l'intervento, con evidenza dei risultati, secondo le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 7243 o UNI EN ISO 7933. Le indagini devono essere rappresentative delle condizioni microclimatiche, con particolare riferimento alla stagione estiva; a seguito degli interventi effettuati, i risultati devono evidenziare il rispetto dei limiti di esposizione riportati nelle suddette norme</li> </ol> </li> <li>2. Fatture relative all'intervento, emesse nell'anno 2024</li> <li>3. Documentazione fotografica dell'intervento realizzato.</li> </ol>	<b>B</b>

D	FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE	Tipo di intervento
D-1	<p>L'azienda ha organizzato corsi integrativi di lingua italiana per lavoratori stranieri comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro e adottato modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p><b>Note:</b> I corsi devono trattare almeno la terminologia fondamentale relativa agli aspetti di salute e sicurezza pertinenti l'attività lavorativa e possono essere seguiti anche presso enti/strutture esterne all'azienda nel normale orario di lavoro, senza spese a carico del lavoratore. Qualora l'intervento formativo riguardi solamente una parte dei lavoratori stranieri dovrà esserne data motivazione in relazione alle competenze linguistiche dei lavoratori.</p> <p>Le modalità informative possono comprendere, ad esempio, guide o cartellonistica in lingua straniera sull'esecuzione in sicurezza di specifiche attività lavorative.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programmi, datati e firmati nel 2024, dei corsi di formazione svolti nel medesimo anno 2024 e relativi elenchi presenze firmati nel 2024 dai lavoratori partecipanti</li> <li>2. Elenco dei lavoratori stranieri con relativa nazionalità, relativo all'anno 2024, datato e firmato</li> <li>3. Materiale didattico utilizzato</li> <li>4. Prove documentali relative alle modalità informative specifiche adottate.</li> </ol>	B
D-2	<p>L'azienda ha attuato una specifica attività di prevenzione delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro.</p> <p><b>Note:</b> L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha posto in essere delle procedure per la segnalazione di casi di molestie e/o violenza e meccanismi per la risoluzione delle controversie.</p> <p>Inoltre l'azienda è tenuta alla erogazione di corsi di formazione della durata minima di 2 ore che prevedano il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedura aziendale contenente le modalità di gestione delle molestie/violenze in azienda e le modalità di risoluzione delle controversie.</li> <li>2. Programma del corso di formazione, erogato nel 2024 con indicazione del soggetto erogatore</li> <li>3. Attestati di formazione rilasciati nel 2024</li> <li>4. Elenco dei lavoratori dell'azienda.</li> </ol>	B
D-3	<p>L'azienda ha attuato interventi di micro-formazione aggiuntivi rispetto alla formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p><b>Note:</b> Per micro-formazione (o <i>microlearning</i>) si intende l'erogazione nell'anno 2024 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l'anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, la micro-formazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relazione descrittiva sulla micro-formazione attuata nell'anno precedente quello di presentazione della domanda con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti</li> </ol>	B

	<p>2. Programmi dei corsi di formazione frequentati dai lavoratori nel 2024 o nell'anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione</p> <p>3. Dichiarazione dell'RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).</p>	
<b>D-4</b>	<p>L'azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche.</p> <p><b>Note:</b> L'attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell'ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull'importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure. La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all'Albo nazionale dei Chimici.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda</li> <li>2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell'iscrizione all'Albo dei Chimici</li> <li>3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva.</li> </ol>	<b>B</b>
<b>D-5</b>	<p>L'azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l'addestramento alle azioni di recupero e salvataggio.</p> <p><b>Note:</b> L'attività di formazione e addestramento deve avere una durata minima di 8 ore, di cui almeno 4 dedicate all'addestramento per il recupero e il salvataggio in ambienti confinati. L'addestramento deve essere svolto mediante una simulazione fisica che riproduca fasi di lavoro, situazioni di pericolo e modalità di spostamento negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programma del corso di formazione, con indicazione del soggetto erogatore e con evidenza dell'ambiente confinato o della modalità di simulazione utilizzata nell'attività di addestramento</li> <li>2. Informazioni essenziali sull'azienda (attività svolta e ciclo produttivo, con particolare riferimento al tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento)</li> <li>3. Elenco dei lavoratori che operano in ambienti confinati</li> <li>4. Attestati di formazione.</li> </ol>	<b>A</b>
<b>D-6</b>	<p>L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura.</p> <p><b>Note:</b> Il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell'anno 2024 da almeno il 30% del personale dell'azienda addetto all'autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli aziendali. Per i veicoli aventi massa massima inferiore o uguale a 35 q.li, destinati al trasporto di merci, e per i veicoli destinati al trasporto fino a nove persone, il corso deve comprendere una parte teorica e una parte pratica di guida su strada o su pista. Per i veicoli aventi massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci, e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, la prova pratica può essere condotta anche utilizzando un simulatore di guida. Ai fini della realizzazione dell'intervento le tematiche del corso devono riguardare la posizione corretta di guida, le nozioni di sottosterzo e sovrasterzo, la frenata e la frenata di emergenza, la manovra di emergenza per evitare ostacoli. Oltre tali tematiche, il corso può riguardare anche l'uso dei comandi, la corretta impostazione delle traiettorie in curva, controllo della perdita di stabilità del veicolo, guida in condizioni di ridotta aderenza, confronto di</p>	<b>B</b>

comportamento in presenza e in assenza delle tecnologie di sicurezza, effetti dei trasferimenti di carico sulla dinamica del veicolo.

**Documentazione ritenuta probante:**

1. Programmi, datati nel 2024, dei corsi di formazione svolti nel medesimo anno 2024, con indicazione del soggetto erogatore
2. Elenco presenze, datato nel 2024 e firmato dai lavoratori partecipanti
3. Elenco lavoratori adibiti all'autotrasporto o comunque addetti all'utilizzo dei veicoli aziendali
4. Elenco, datato e firmato nel 2024, dei veicoli utilizzati dall'azienda nel medesimo anno 2024
5. Attestati di fine corso
6. Nel caso di prova pratica con utilizzo di simulatori: elementi identificativi del simulatore (ad esempio tipologia, marca, modello) e relative caratteristiche (ad esempio postazione di guida, angolo visuale di riproduzione, volante, pedaliera, comandi).

E	GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE	Tipo di intervento
E-1	<p>L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.</p> <p><b>Note:</b>  <b>Intervento da adottare su tutte le PAT.</b>            Nel caso di sistemi di gestione certificati da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento non firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA dovrà essere selezionato l'intervento E-3.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per lo specifico settore secondo le norme UNI ISO 45001 recante il logo di un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA. Il certificato deve essere datato nel 2024 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2024. Non è pertanto valido un certificato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2024.</li> </ol>	A
E-2	<p>L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la norma UNI 10617.</p> <p><b>Note:</b>  <b>Intervento da adottare su tutte le PAT.</b>            Il certificato dovrà essere datato nel 2024 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2024. Non sono pertanto validi certificati che riportano una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2024.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI 10617. Il certificato deve essere datato nel 2024 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2024. Non è pertanto valido un certificato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2024.</li> </ol>	A
E-3	<p>L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. linee Guida UNI INAIL ISPEL e Parti Sociali o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione del sistema).</li> <li>2. norma UNI EN ISO 45001 (per sistemi di gestione certificati da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento non firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA)</li> <li>3. linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SGSL-AR: per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete"</li> <li>b. SGSL-MPI: per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole imprese</li> <li>c. SGI-AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia</li> <li>d. SGSL-AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa</li> <li>e. Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale</li> <li>f. SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le aziende del settore Gomma Plastica</li> </ol> </li> </ol>	A

	<p>g. Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica</p> <p>h. SGSL-AS: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio</p> <p>i. Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di esercizio dei parchi eolici</p> <p>j. SGSL-U: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari</p> <p>k. SGSL-CP: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato</p>	
	<p><b>Note:</b>  <b>Intervento da adottare su tutte le PAT.</b>  Non possono richiedere tale intervento le aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione di un SGSL. Per i sistemi di gestione conformi alle linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, l'intervento è selezionabile solo dalle imprese dei comparti oggetto delle singole linee di indirizzo.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indicazione della linea guida, linee di indirizzo o norma cui si è fatto riferimento per l'adozione o il mantenimento del SGSL</li> <li>2. Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del documento di valutazione dei rischi)</li> <li>3. Documento di Politica datato e firmato</li> <li>4. Elenco delle procedure del sistema di gestione</li> <li>5. Programma di audit</li> <li>6. Verbale di audit datato e firmato</li> <li>7. Verbale del riesame della direzione datato e firmato</li> <li>8. Analisi del contesto (solo per la norma UNI ISO 45001).</li> </ol> <p>Il verbale dell'audit e il verbale di riesame della direzione devono essere relativi all'anno 2024 e datati e firmati con data antecedente al 28 febbraio 2025. Il Documento di Politica deve essere datato e firmato dal datore di lavoro o da soggetto in una posizione apicale che si possa evincere dall'organigramma aziendale. La documentazione presentata dovrà essere coerente con i rischi aziendali desumibili dalle informazioni essenziali sull'azienda.</p>	
E-4	<p>L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014.</p> <p><b>Note:</b>  <b>Intervento da adottare su tutte le PAT.</b>  Con riferimento al soggetto su cui ricade il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestionali, al di fuori dei casi in cui tale compito è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ai sensi del d. lgs 8 giugno 2001, n. 231, art. 6, comma 4, negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/08 con allegati un verbale di riesame dell'alta direzione relativi al sistema di gestione per l'anno 2024 e almeno un verbale di audit sempre per lo stesso anno, oppure la modulistica prevista dalle procedure semplificate del d.m. 13/2/2014, laddove sono state adottate. Il verbale dell'audit e il verbale di riesame della direzione</li> </ol>	A

	<p>relativi all'anno 2024 devono avere data antecedente al 28 febbraio 2025.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Atto di nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza (OdV)</li> <li>3. Prove documentali dell'attuazione, nell'anno 2024, dell'attività di controllo da parte dell'OdV sull'attuazione del modello e cura del suo necessario dinamico aggiornamento, attraverso ad esempio una o più delle seguenti attività: verbale riesame modello, verbali di audit, check list, verbali di riunioni con i vertici aziendali in merito alla effettiva capacità del MOG di prevenire i reati colposi e proposte concrete di adeguamento del modello stesso.</li> </ol>	
E-5	<p>L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 asseverato.</p> <p><b>Note:</b>  <b>Intervento da adottare su tutte le PAT</b>  L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008 asseverato in conformità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. al Rapporto Tecnico UNI TR 11709</li> <li>b. alla Norma UNI 11751-1 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile</li> <li>c. alla Norma UNI 11856-1 per le aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali</li> <li>d. alla Norma UNI 11857-1 per le agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale.</li> </ol> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attestato/documento di asseverazione rilasciato in conformità alle norme UNI specifiche per i settori di appartenenza da un Organismo paritetico operante nel settore di riferimento dell'azienda. L'attestato deve essere datato nel 2024 o, se datati in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2024. Non è pertanto valido un attestato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2024.</li> </ol>	A
E-6	<p>L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000.</p> <p><b>Note:</b>  <b>Intervento da adottare su tutte le PAT.</b>  Per il settore costruzioni l'intervento si intende realizzato se il sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni è stato adottato in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 49.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matrice di materialità, con evidenza degli aspetti specifici rilevanti individuati dall'azienda, definita per l'anno 2024</li> <li>2. Procedura che evidenzia il coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> e prove documentali della sua attuazione, nell'anno 2024</li> <li>3. Piano di azione, conseguente anche agli esiti della matrice di materialità, definito per l'anno 2024 e prove documentali delle conseguenti misure realizzate nell'anno 2024</li> <li>4. Esiti di un piano di monitoraggio realizzato nell'anno 2024, con evidenza dei risultati conseguiti in coerenza con il Piano di azione adottato e, ove possibile, evidenza dell'andamento nei tre anni precedenti</li> </ol>	A
E-7	<p>L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000.</p> <p><b>Note:</b>  <b>Intervento da adottare su tutte le PAT.</b>  <b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato del Sistema di Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000 datato nel 2024 o, se datato in anni precedenti, in corso di validità per l'intero anno 2024.</li> </ol>	A

E-8	<p>L'azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (<a href="http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx">http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx</a>).</p> <p><b>Note:</b>  <b>Intervento da adottare su tutte le PAT.</b>  <b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indicazione della buona prassi adottata</li> <li>2. Prove documentali, datate e firmate nel 2024, dell'adozione della buona prassi nel medesimo anno 2024.</li> </ol>	A																				
E-9	<p>L'azienda, nell'anno di riferimento, ha partecipato al premio "Imprese per la sicurezza" promosso e organizzato da Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia - risultando finalista e ha ricevuto la prevista visita in loco da parte del team di valutatori esperti.</p> <p><b>Nota:</b>  <b>Intervento da adottare su tutte le PAT.</b>  <b>Documentazione ritenuta probante:</b>  Documentazione già in possesso di Inail</p>	A																				
E-10	<p>L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.</p> <p><b>Note:</b>  <b>Intervento da adottare su tutte le PAT.</b>  Per "mancato infortunio" si intende un evento derivante dal lavoro, o che ha origine nel corso del lavoro, che non causa infortunio o malattia ma che ha il potenziale per farlo.  Si considerano solo gli eventi derivanti dal lavoro, o che hanno origine nel corso del lavoro, che non hanno causato lesioni ai lavoratori pur avendo il potenziale per farlo. Sono escluse le situazioni pericolose che non causano alcun evento. Ai fini dell'attuazione dell'intervento il numero minimo dei mancati infortuni, registrati all'anno, richiesti per tale intervento è funzione delle dimensioni aziendali e del settore in cui si opera. In presenza di più settori, prevale il settore assicurativo (Grandi Gruppi delle Tariffe dei premi) a cui è addetto il maggior numero di lavoratori.  Su tale base:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per le aziende fino a 20 lavoratori il numero minimo di mancati infortuni è pari a 4</li> <li>b. per le aziende con oltre 20 lavoratori, il numero minimo di mancati infortuni si calcola dalla seguente formula: numero di dipendenti azienda x coefficiente di settore</li> <li>c. per le aziende con oltre 1000 lavoratori, il numero minimo di mancati infortuni da registrare si calcola secondo la seguente formula: 1000 x coefficiente di settore.</li> </ol> <p>Il numero dei lavoratori va riferito all'anno 2024 e calcolato sulla base dell'art. 4 del d.lgs. 81/2008 per l'intera azienda.  Il coefficiente di settore è ricavabile dalla seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="316 1756 1145 2069"> <thead> <tr> <th><b>Settore di appartenenza</b></th> <th><b>Coefficiente di settore</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>– GG1 Lav. agricole e alimenti</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>– GG2 Chimica, carta e cuoi</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>– GG3 Costruzioni e impianti</td><td>0,23</td></tr> <tr><td>– GG4 Energia e comunicazioni</td><td>0,17</td></tr> <tr><td>– GG5 Legno e affini</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>– GG6 Metalli e macchinari</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>– GG7 Mineraria, rocce e vetro</td><td>0,21</td></tr> <tr><td>– GG8 Tessile e confezioni</td><td>0,10</td></tr> <tr><td>– GG9 Trasporti e magazzini</td><td>0,24</td></tr> </tbody> </table>	<b>Settore di appartenenza</b>	<b>Coefficiente di settore</b>	– GG1 Lav. agricole e alimenti	0,18	– GG2 Chimica, carta e cuoi	0,15	– GG3 Costruzioni e impianti	0,23	– GG4 Energia e comunicazioni	0,17	– GG5 Legno e affini	0,25	– GG6 Metalli e macchinari	0,18	– GG7 Mineraria, rocce e vetro	0,21	– GG8 Tessile e confezioni	0,10	– GG9 Trasporti e magazzini	0,24	A
<b>Settore di appartenenza</b>	<b>Coefficiente di settore</b>																					
– GG1 Lav. agricole e alimenti	0,18																					
– GG2 Chimica, carta e cuoi	0,15																					
– GG3 Costruzioni e impianti	0,23																					
– GG4 Energia e comunicazioni	0,17																					
– GG5 Legno e affini	0,25																					
– GG6 Metalli e macchinari	0,18																					
– GG7 Mineraria, rocce e vetro	0,21																					
– GG8 Tessile e confezioni	0,10																					
– GG9 Trasporti e magazzini	0,24																					

	<p>– GG0 Attività varie 0,20</p> <p>La procedura di rilevazione e analisi dei mancati infortuni deve fornire elementi per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identificare, raccogliere e analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all'interno dei luoghi di lavoro</li> <li>b. risalire alle cause dirette, indirette e radice degli eventi</li> <li>c. individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive</li> <li>d. garantire un'opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un'immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell'esito finale.</li> </ol> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedura aziendale di rilevazione e analisi dei mancati infortuni</li> <li>2. Elenco aggregato del totale di mancati infortuni rilevati nell'anno 2024, suddivisi per reparto e attività</li> <li>3. Schede di rilevazione, analisi e trattamento, nel limite massimo di 50 eventi, estratti tra quelli rilevati nell'anno 2024 nelle quali siano indicate e descritte: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le cause di ogni singolo evento/circostanza</li> <li>b. le azioni correttive intraprese a breve termine</li> <li>c. le misure di miglioramento a lungo termine adottate per impedire il ripetersi di ogni singolo evento/circostanza.</li> </ol> </li> </ol> <p>I moduli (schede) da utilizzare per la rilevazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni (all.1), in cui riportare la descrizione dell'evento, le cause e le corrispondenti azioni correttive e misure intraprese per evitarne il ripetersi, sono in allegato al modello OT23 e derivano dall'istruzione operativa contenuta nel documento tecnico "Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello", realizzato nell'ambito del protocollo d'intesa tra Inail e CONFIMI Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020.</p>	
E-11	<p>L'azienda ha aderito al programma "Responsible Care" e ha compilato il <i>Self Assessment Tool</i> disponibile al sito internet <a href="http://self-assessment.responsible-care.com">http://self-assessment.responsible-care.com</a>.</p> <p><b>Note:</b></p> <p><b>Intervento da adottare su tutte le PAT</b></p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lettera di adesione al Programma "Responsible Care", datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa</li> <li>2. Questionario degli Indicatori di Performance datato e firmato nel 2024 – Sezioni da 1 a 3 – secondo il modello compilabile online al sito internet <a href="http://secure.federchimica.it">http://secure.federchimica.it</a></li> <li>3. Report "RC_web_tool_general_score" relativo al 2024, secondo il modello compilabile online al sito internet <a href="http://self-assessment.responsible-care.com">http://self-assessment.responsible-care.com</a></li> <li>4. Report "RC_web_tool_gap_analisis_standards" relativo al 2024, secondo il modello compilabile online al sito internet <a href="http://self-assessment.responsible-care.com">http://self-assessment.responsible-care.com</a>.</li> </ol>	A

F	GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI	Tipo di intervento
F-1	<p>L'azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni contemplino lo svolgimento di lavorazioni in solitario, di sistemi di rilevamento automatico "uomo a terra".</p> <p><b>Note:</b> Ai fini dell'attuazione dell'intervento, i sistemi di rilevamento automatico "uomo a terra" devono essere stati consegnati a tutti i lavoratori le cui mansioni comportano lavoro in solitario.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi con evidenza di marca e modello, emesse nell'anno 2024. In caso di noleggio il contratto deve essere datato nel 2024 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2024; non è pertanto valido un contratto che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2024</li> <li>2. Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario</li> <li>3. Prove documentali dell'avvenuta consegna ai lavoratori dei sistemi di rilevamento "uomo a terra".</li> </ol>	A
F-2	<p>L'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore, ha effettuato uno specifico corso di formazione BLS (Basic Life Support) per i lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore nell'anno 2023 o nell'anno 2024.</p> <p><b>Note:</b> Ai fini dell'attuazione dell'intervento, l'azienda deve essere in possesso del defibrillatore e i lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore devono aver partecipato al corso BLS nell'anno 2023 o nell'anno 2024.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dichiarazione datata e firmata entro la data di presentazione della domanda che attesti che l'azienda non rientra tra quelle per cui l'adozione è obbligatoria per legge</li> <li>2. Ricevuta dell'avvenuto invio alla Centrale Operativa 118 del modulo attestante il possesso e le caratteristiche del defibrillatore</li> <li>3. Fattura d'acquisto del defibrillatore, anche se con data precedente all'anno 2024, o contratto di noleggio valido per l'anno 2024</li> <li>4. Elenco, firmato e datato, dei partecipanti ai corsi BLS con copia degli attestati rilasciati</li> <li>5. Elenco dei lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore al 31 dicembre 2024.</li> </ol>	B
F-3	<p>L'azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione, consistenti in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. acquisto e installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore o servizi di vigilanza/videosorveglianza a protezione del personale</li> <li>b. adozione di una procedura aziendale.</li> </ol> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione dell'attività aziendale e delle mansioni a rischio di rapina o aggressione</li> <li>2. Prove documentali dell'attuazione dell'intervento realizzato nell'anno 2024 relative all'installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore e al servizio di vigilanza o di videosorveglianza a protezione del personale</li> <li>3. fatture di acquisto e installazione di barriere o di sistemi di videosorveglianza o contratto con servizio di vigilanza relativi al 2024.</li> <li>4. Procedura aziendale, firmata e datata.</li> </ol>	B

<p><b>F-4</b> <b>(P)</b></p>	<p>L'azienda ha implementato sistemi di controllo a distanza dello stato di efficienza di dispositivi e delle attrezzature antincendio, che prevedono l'utilizzo di sensoristica integrata.</p> <p><b>Note:</b> <b>L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.</b> Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda nel 2024 deve aver dotato i propri dispositivi e attrezzature di sicurezza antincendio di sensoristica integrata e deve aver utilizzato un sistema di raccolta e elaborazione dei dati. Per l'individuazione dei dispositivi e attrezzature di sicurezza antincendio si deve far riferimento alla tabella 1, dell'allegato I, del DM 01/09/2021.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione del sistema di controllo implementato</li> <li>2. Fattura di acquisto emessa nell'anno 2024 o nei due anni precedenti</li> <li>3. Prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi e del sistema di raccolta ed elaborazione dati nell'anno 2024 o nei due anni precedenti.</li> </ol>	<p><b>B</b></p>
<p><b>F-5</b></p>	<p>L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno con verifica dell'esito.</p> <p><b>Note:</b> <b>Intervento da adottare su tutte le PAT.</b> Il numero dei lavoratori va riferito all'anno 2024 e calcolato sulla base dell'art. 4 del d.lgs. 81/2008 per l'intera azienda. L'intervento non è applicabile alle imprese in cui vi siano luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori e/o alle imprese in cui siano presenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto 151/2011. Per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili l'intervento si intende realizzato se la prova di evacuazione è stata effettuata per tutti i cantieri attivi nell'anno 2024. Gli elementi documentali che attestano la partecipazione dei lavoratori alla prova di evacuazione devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elenco dei lavoratori relativo all'anno 2024, datato e firmato</li> <li>2. Piano di emergenza dell'azienda, datato e firmato</li> <li>3. Verbale/i, datato/i e firmato/i nel 2024, descrittivo/i delle modalità di svolgimento e degli esiti della/e prova/e di evacuazione</li> <li>4. Per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili, elenco dei cantieri attivi nell'anno 2024.</li> </ol>	<p><b>B</b></p>
<p><b>F-6</b> <b>(P)</b></p>	<p>L'azienda ha acquistato sistemi di controllo a distanza dell'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e ha adottato un sistema di raccolta dati.</p> <p><b>Note:</b> <b>L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.</b> Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver consegnato ai propri lavoratori DPI con tag attivo o semiattivo con sistema di invio segnalazione di situazioni di pericolo conformi al rapporto tecnico UNI/TR 11858 - <i>Tecnologie IoT nell'impiego dei DPI</i>, e deve aver utilizzato un sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro e datata entro la data di presentazione della domanda, contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. scheda tecnica dei dispositivi acquistati</li> <li>b. prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi e del sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati nell'anno 2024</li> </ol> </li> <li>2. Fattura di acquisto con evidenza di marca e modello dei dispositivi emessa nell'anno 2024 o nei due anni precedenti.</li> </ol>	<p><b>B</b></p>
<p><b>F-7</b></p>	<p>L'azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi.</p>	<p><b>A</b></p>

<b>(P)</b>	<p><b>Note:</b>  <b>L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.</b>          La termografia predittiva serve a rilevare precocemente un aumento anomalo di temperatura prima che raggiunga il valore di ignizione dei materiali combustibili, prima quindi che intervengano i dispositivi di rilevazione incendi tradizionali.          Sinteticamente il sistema si compone di termocamere collegate a un dispositivo o a una centrale di controllo che processa i segnali e attiva gli allarmi o, nei sistemi più complessi e avanzati, anche dispositivi di estinzione o di lotta attiva contro gli incendi.          Il sistema deve rispondere ai requisiti contenuti nella serie di norme UNI EN 54.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda quali attività svolta e ciclo produttivo</li> <li>b. descrizione del sistema termografico di rilevazione precoce di incendi, completo dell'elenco dei dispositivi componenti e dello schema logico di funzionamento</li> </ol> </li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione con evidenza di marca e modello del sistema di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi nell'anno 2024 o nei due anni precedenti.</li> </ol>	
<b>F-8</b>	<p>L'azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX.</p> <p><b>Note:</b>          Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato e installato le barre antistatiche (o barre ionizzanti) che emettono ioni positivi e negativi in grado di neutralizzare i campi elettrostatici che spesso disturbano i processi produttivi, poiché causano l'accumulo di polvere, il rischio di incendi, esplosioni, elettroshock, ed altri fenomeni indesiderati.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo</li> <li>b. indicazione delle macchine utilizzate per la lavorazione della farina o dello zucchero</li> <li>c. scheda tecnica delle barre elettrostatiche o ionizzanti</li> </ol> </li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione, con evidenza di marca e modello delle barre antistatiche o ionizzanti, emesse nel 2024</li> <li>3. Registro dei beni ammortizzabili.</li> </ol>	<b>B</b>
<p style="text-align: center;"><b>Data</b> ____ / ____ / _____ <b>Firma del Richiedente</b> _____</p> <p>Dichiara che gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle norme applicabili.</p> <p><b>Tutela dei dati</b> – Dichiara di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento dei dati ai sensi d.lgs.196/2003 e regolamento UE 2016/679.</p>		

## **S169-24 - Chiarimenti sul regime sanzionatorio della patente a crediti**

**Con la nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, l'INL facendo seguito alla circolare n. 4/2024, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, fornisce prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente e crediti**

L'INL, facendo seguito alla circ. n. 4/2024 ed acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 9 dicembre, fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Di seguito le principali novità riportate nel documento.

### **Patente a crediti e operatività nel cantiere**

Il comma 10 dell'articolo 27 consente, in caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando il valore dei lavori già eseguiti supera il 30% del valore del contratto, fatte salve eventuali misure di sospensione dell'attività imprenditoriale previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Questa disposizione si applica nei casi in cui un soggetto, inizialmente in possesso della patente, subisca una decurtazione dei crediti durante l'esecuzione dei lavori, tale da portare il punteggio sotto la soglia minima di 15 crediti.

Come precisato nella circolare n. 4/2024, per valutare l'applicabilità della norma, è necessario verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo, senza considerare il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Se i lavori già eseguiti dall'impresa o dal lavoratore autonomo superano il 30% del valore dei lavori affidati, questi possono completare le attività in corso sullo stesso sito. Tuttavia, per i siti in cui tale soglia non è stata raggiunta, l'attività deve cessare in mancanza di un titolo abilitante.

L'onere di dimostrare il superamento della soglia del 30% spetta all'impresa o al lavoratore autonomo, i quali, in assenza di tale prova, non potranno avvalersi della possibilità di completare i lavori.

Infine, l'eccezione prevista dal comma 10 non si applica ai soggetti che siano completamente privi di patente o che non abbiano presentato la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

### **Sanzione amministrativa**

Il comma 11 dell'art. 27 introduce un regime sanzionatorio per chi opera nei cantieri senza patente o senza un documento equivalente o con una patente con meno di 15 crediti. La sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, ed è esclusa dalla procedura di diffida prevista dall'art. 301-bis del D. Lgs. n. 81/2008.

Il calcolo esatto della sanzione, pari al 10 per cento del valore dei lavori, da considerarsi al netto dell'IVA, va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma il capitolato dei lavori ed un costo degli stessi. A tale scopo potranno essere presi in considerazione anche eventuali preventivi accettati dal committente.

Durante gli accertamenti, si può richiedere l'esibizione della documentazione contrattuale (contratto/capitolato/preventivo) ai sensi dell'art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all'impresa o al lavoratore autonomo quanto al committente.

Se, nell'ambito del singolo appalto o subappalto, il valore dei lavori non è formalizzato, la sanzione sarà determinata applicando la soglia minima di 6.000 euro. La quantificazione in concreto della sanzione avverrà secondo l'art. 16 della L. n. 689/1981 e l'ordinanza-ingiunzione sarà emessa dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Possono accertare l'illecito e irrogare la sanzione tutti gli organi di vigilanza indicati dall'art. 13 del D. Lgs. n. 81/2008. Le somme raccolte saranno destinate al bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per finanziare i sistemi informatici legati alla gestione della patente, e il versamento dovrà essere effettuato sul codice IBAN dell'Agenzia.

Con l'integrazione del sistema PagoPA sui verbali unici, il personale ispettivo dell'INL non dovrà più indicare l'IBAN. Resta però essenziale fornire ai trasgressori le informazioni necessarie per compilare correttamente la causale di versamento, ai fini del buon esito del pagamento e dell'estinzione della procedura sanzionatoria.

Il sistema informativo Vico è stato aggiornato con l'introduzione di due nuovi illeciti: il primo si applica nei casi in cui l'impresa o il lavoratore autonomo siano privi della patente a crediti (8108/27/1), il secondo quando il punteggio della patente risulta inferiore a 15 crediti (8108/27/2).

#### Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere

Il comma 11 dispone l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Come indicato nella circolare n. 4/2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovranno essere informati per consentire allo stesso Ministero l'adozione del provvedimento interdittivo.

Inoltre, sia nei casi previsti dal comma 10 che dal comma 11, il personale ispettivo dovrà allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo, con gli effetti previsti dall'art. 650 c.p., dal cantiere oggetto di accertamento. Gli interessati dovranno essere informati dell'impossibilità di operare in qualsiasi cantiere temporaneo o mobile di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), in mancanza di patente o di documento equivalente, oppure con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

#### Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

Con riferimento alla recente modifica normativa introdotta dall'art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, si ricorda che il committente o il responsabile dei lavori è obbligato a verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. Tale obbligo si applica anche nei casi di subappalto e, per le imprese non soggette al possesso della patente, è richiesta l'attestazione di qualificazione SOA.

Si evidenzia che il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni, a seconda dei casi:

a) assenza della patente ab origine o attestazione SOA: qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia ommesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. Con riferimento a tale sanzione è stato inserito nel sistema informatico Vico il nuovo codice 8108/90/32;

b) affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti: analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell'affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;

c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non sarà applicata al committente o al responsabile dei lavori nel caso in cui, solo successivamente all'affidamento,

il titolo abilitativo perda validità (per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15).

Nei soli confronti dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all'art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 (10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000). Peraltro, in tali fattispecie andrà individuato il momento dell'affidamento dei lavori, svolgendo ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

Poiché l'obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e l'art. 90 contestualizza le verifiche da parte del committente e del responsabile dei lavori al momento dell'affidamento dei lavori, si ritiene che la sanzione prevista dall'art. 157 si applichi solo ai lavori affidati dopo il 1° ottobre.

Inoltre, tenuto conto del contenuto dell'art. 90, comma 9, lett. b-bis), che impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare il possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) " nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto ", la sanzione si applica indipendentemente dal numero di imprese esecutrici o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

Sospensione e revoca della patente

In merito a eventuali provvedimenti di sospensione (o archiviazione a seguito dell'istruttoria svolta) e di revoca della patente, per i quali è in fase di rilascio il relativo modulo informatizzato (vedi nota prot. 2096 del 4 dicembre scorso), è stata allegata modulistica pertinente e si rinvia integralmente alla circolare n. 4/2024. L'INL si riserva tuttavia la possibilità di fornire ulteriori indicazioni, qualora dovessero emergere problematiche operative nei primi mesi di applicazione della disciplina.

Per quanto non riportato, si rimanda alla circolare sotto riportata.



Alle Direzioni interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana e  
agli Ispettorati territoriali del lavoro

e p.c.

alla Direzione centrale vigilanza  
e sicurezza del lavoro

Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
[conferenza@regioni.it](mailto:conferenza@regioni.it)

Al Coordinamento del Gruppo Tecnico Interregionale  
in tema di salute e sicurezza sul lavoro

All'INPS  
Direzione centrale entrate

All'INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante *“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”* – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio.

Facendo seguito alla circ. n. 4/2024 ed acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 11705 del 6 dicembre 2024, si forniscono le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Patente a crediti e operatività nel cantiere**

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente *“le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”*.

Secondo il comma 5 della richiamata normativa, la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti

che, in ragione di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100.

Ai sensi del successivo comma 10 dell'art. 27 *“la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (...)”* e, a tale ipotesi, è parificata quella dell'impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Una prima eccezione all'obbligo del possesso della patente è contenuta al comma 2, ultimo periodo, dell'art. 27, secondo il quale, *“nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro”*.

Inoltre, per quanto concerne il periodo transitorio dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, ci si riporta a quanto indicato nella circ. n. 4/2024 in merito alla possibilità di operare in cantiere in forza di una autocertificazione/autodichiarazione trasmessa a mezzo PEC.

Un'ulteriore eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti è contenuta nello stesso comma 10, che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. Tale ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l'esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15. Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica **occorre verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto**, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l'attività dovrà evidentemente cessare stante l'assenza del titolo abilitante. L'onere della prova spetta all'impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

L'eccezione contenuta al comma 10 non risulta evidentemente applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

### **Sanzione amministrativa**

Il comma 11 dell'art. 27 introduce inoltre uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.

Il legislatore ha, infatti, previsto una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Si ritiene che il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell'esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell'IVA – vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall'impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Si ricorda che nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all'impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.

Laddove, nell'ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il

valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.

Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10 per cento del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di euro 6.000, la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l'art. 16 della L. n. 689/1981 e competente ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà l'Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l'illecito.

A tal proposito va altresì evidenziato che, in assenza di esplicita previsione normativa, **sono competenti all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.**

Da ultimo si ricorda che gli importi sanzionatori irrogati sono destinati *"al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente"*; pertanto, tali importi andranno versati sul codice IBAN dell'Agenzia che di seguito si riporta affinché anche gli altri organi di vigilanza possano utilizzarlo in sede di verbalizzazione.

Per il personale ispettivo dell'Ispettorato tale indicazione non sarà più necessaria a seguito dell'integrazione dei sistemi di PagoPA sui verbali unici. **Resta tuttavia ferma la necessità di dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento ai fini del buon esito dello stesso e della estinzione della procedura sanzionatoria.**

Ispettorato nazionale del lavoro (C.F. 97900660586) P.zza Repubblica 59, 00185 Roma (RM)  
Banca Nazionale del Lavoro  
Dipendenza di tesoreria - Roma  
C/Corrente n. 218490 presso 6382 Tesoreria – Roma  
IBAN IT66W0100503382000000218490 (swift/bic della BNL: BNLITRR)  
Causale: sanzione PAC – n. verbale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Organo accertatore \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Si informa altresì che il sistema informativo Vico è stato aggiornato inserendo due nuovi illeciti come di seguito indicato:

- **8108/27/1** da utilizzare quando l'impresa o il lavoratore autonomo è privo della patente a crediti;
- **8108/27/2** da utilizzare quando l'impresa o il lavoratore autonomo è in possesso di una patente a crediti con un punteggio inferiore a 15 crediti.

#### **Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere**

Il comma 11 prevede, inoltre, l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi. Al riguardo, come già rappresentato nella circ. n. 4/2024, andranno notiziati l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo.

Inoltre, tanto nell'ipotesi prevista dal comma 10, quanto in quella di cui al comma 11, il personale ispettivo dovrà provvedere, con gli effetti previsti dall'art. 650 c.p., ad allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell'impossibilità di operare all'interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

#### **Verifiche del committente e del responsabile dei lavori**

L'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dallo stesso D.L. n. 19/2024, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente **nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi**, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese

che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA.

Rispetto a tale obbligo occorre distinguere diverse ipotesi:

- a) assenza della patente ab origine o attestazione SOA:  
qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia ommesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. Con riferimento a tale sanzione è stato inserito nel sistema informatico Vico il nuovo codice **8108/90/32**;
- b) affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti: analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell'affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;
- c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all'affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. Nei soli confronti dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all'art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000). Peraltro, in tali fattispecie appare fondamentale l'individuazione del momento dell'affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

Atteso che l'obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l'art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell'affidamento dei lavori, si ritiene che la sanzione di cui all'art. 157 sia applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

Inoltre, considerato il tenore dell'art. 90, comma 9, lett. b-bis) che stabilisce in capo al committente o al responsabile dei lavori la verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) *“nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto”*, la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

### **Sospensione e revoca della patente**

In relazione ad eventuali provvedimenti di sospensione (o archiviazione ad esito dell'istruttoria effettuata) e di revoca della patente – per i quali è in via di rilascio il relativo modulo informatizzato (v. nota prot. 2096 del 4 dicembre u.s.) – si allega apposita modulistica e si rinvia integralmente alla citata circ. n. 4/2024, facendo tuttavia riserva di fornire ulteriori indicazioni che tengano conto di problematiche operative eventualmente emerse nei primi mesi di applicazione della disciplina.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Aniello PISANTI

## **F89-24 - Affidamenti "in house": imposta di bollo dovuta solo per la stipula del contratto – Risposta n. 230/2024**

### **Affidamenti "in house": imposta di bollo dovuta solo per la stipula del contratto**

In caso di affidamenti diretti a società "in house", l'imposta di bollo è dovuta un'unica volta dall'appaltatore e va assolta al momento della stipula del contratto.

Dunque, relativamente agli atti della procedura non è dovuta un'ulteriore imposta.

È il principio affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 230 del 27 novembre 2024 .

La conclusione cui giungono le Entrate parte da un chiaro presupposto: gli affidamenti in house sono inclusi nella disciplina degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Tale tipologia contrattuale, infatti, - oltre ad essere specificamente prevista dall'art. 7 del citato Codice – è disciplinata dal d.lgs. n. 201/2022, il quale espressamente prevede che l'affidamento avvenga “ secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici ” (art. 17 del d.lgs. n. 201/2022).

Ciò premesso, ne deriva che gli affidamenti diretti in house sono soggetti all'imposta di bollo secondo la stessa disciplina applicabile a tutti gli altri contratti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Disciplina che si rinviene nell'art. 18 del Codice – il quale rinvia all'allegato I.4 del medesimo provvedimento -, il quale prevede che l'imposta di bollo deve essere assolta dall'appaltatore “ una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso ”.

Per la misura dell'imposta dovuta si fa riferimento alla Tabella A, contenuta nell'Allegato I.4 citato, la quale prevede un sistema a scaglioni crescenti in proporzione all'importo massimo previsto dal contratto, con esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (come chiarito anche dalla circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E). In particolare, si ricorda che il valore dell'imposta è pari a:

- 40 euro , per i contratti il cui importo massimo è maggiore o uguale a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
- 20 euro , per i contratti il cui importo massimo è maggiore o uguale a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
- 250 euro , per i contratti il cui importo massimo è maggiore o uguale a 1.000.000 euro e inferiore a 5.000.000 euro;
- 500 euro , per i contratti il cui importo massimo è maggiore o uguale a 5.000.000 euro e inferiore a 25.000.000 euro;
- 000 euro , per i contratti il cui importo massimo è maggiore o uguale a 25.000.000 euro.

In conclusione, si ritiene che nel caso dell'affidamento "in house" , relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

Sul tema, si ricorda che le modalità di versamento dell'imposta sono state definite con il Provvedimento n.240013/2023 (Modello F24 Elide) e con la R.M. 37/E/2023 (codici tributo) dell'Agenzia delle Entrate.

## Risposta n. 230/2024

### ***OGGETTO: imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

#### **QUESITO**

L'ente istante riferisce di essere *«tenuto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi all'applicazione del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78»*.

L'Ente rappresenta che intende affidare dei contratti per l'esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche "Codice").

A tale riguardo chiede di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l'accordo contrattuale siano soggetti all'imposta di bollo secondo le modalità indicate

dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

*L'Istante rappresenta che «se è pur vero che nel caso degli affidamenti in house la scelta del contraente resta sottratta alle procedure codicistiche, salvo per il doveroso rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, qualifica espressamente tale tipologia quale "affidamento diretto" (vedasi sul punto anche le definizioni di cui alle lettere a), d) e e) all'articolo 3 dell'allegato I.1)».*

Pertanto, ritiene che gli affidamenti in house in oggetto rientrino in ambito contrattualistico pubblico e, conseguentemente, non ravvisa motivazioni per le quali escludere gli affidamenti in house e i relativi atti contrattuali dall'applicazione dell'imposta di bollo con le modalità e le misure stabilite dall'allegato I.4 al codice dei contratti pubblici.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all'articolo 1 dispone che «Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».

Relativamente agli atti indicati nella Tariffa allegata al predetto d.P.R n. 642 del 1972, si rileva che ai sensi dell'articolo 2 si applica l'imposta di bollo fin dall'origine alle «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali

*si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie».*

In via generale, i contratti rientrano nel novero delle scritture di cui all'articolo della Tariffa richiamata e sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *«in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»*, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che *«Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.*

*Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».*

Il sopra richiamato allegato I.4 prevede all'articolo 1 che *«Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa [...]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto...».*

L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che *«Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».*

L'articolo 7 del decreto in argomento dispone che *«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 [...].*

*L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».*

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il *«Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»* all'articolo 17, concernente l'*«Affidamento a società in house»*, dispone al comma 1 che *«Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.».*

I contratti, contemplati nel sopra citato articolo 7 del predetto d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere predisposti *«nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3»* del Codice dei contratti pubblici e, in base a quanto stabilito nel citato articolo 17 decreto legislativo n. 201 del 2022, *«... secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici ...».*

In definitiva, il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento *"in house"*.

Ne deriva che tali affidamenti "diretti" sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.

A tale riguardo, in linea con i predetti documenti di prassi, si ritiene che nel caso dell'affidamento "*in house*", previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM  
(firmato digitalmente)**

## **F90-24 - Aggiornamento fiscale: il punto su normativa e prassi**

**Novità normative e prassi in tema fiscale, il punto dell'Ance sulle novità rilevanti della settimana passata**

La normativa e le più recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate di interesse fiscale per il settore sono contenute nell'aggiornamento dell'Ance che fa il punto sulle principali novità della settimana dal 2 al 6 dicembre 2024.

**IL PUNTO  
DELLA  
SETTIMANA**

**2-6 DICEMBRE  
FLASH FISCALE**

**SOMMARIO**

<b>LA NORMATIVA .....</b>	<b>3</b>
<b>LA PRASSI.....</b>	<b>5</b>

# LA NORMATIVA

## PROSEGUE L'ITER DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE ALTRI TRE TESTI UNICI

Uno dei cardini della delega per la riforma fiscale (cfr. Legge n. 111/2023, art. 21) è il **riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante l'adozione di testi unici**.

L'opera di riordino – in una fase di attuazione ormai avanzata - riguarda l'individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, la loro riorganizzazione per settori omogenei, il coordinamento e l'abrogazione delle disposizioni non più attuali.

Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto lo scorso 28 novembre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.279 del 28 novembre 2024) dei seguenti **Testi Unici fiscali**, che operano una ricognizione della normativa già vigente nei diversi ambiti impositivi:

- **TU delle Sanzioni tributarie, amministrative e penali** – D.lgs. 173/2024;
- **TU dei tributi erariali minori** – D.Lgs. 174/2024;
- **TU giustizia tributaria** – D.Lgs. 175/2024.

Il **Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali** ha carattere compilativo e l'obiettivo di riordinare e coordinare la normativa vigente in materia, contenuta in diverse fonti, anche tramite l'abrogazione delle disposizioni ormai superate.

In breve, il testo raccoglie:

- i principi generali di cui al d.lgs. n. 472/1997, in materia di sanzioni amministrative tributarie;
- le disposizioni sanzionatorie contenute nel d.lgs. n. 471/1997 in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi;
- le singole leggi d'imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone rai;
- le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il **Testo unico dei tributi erariali minori** raccoglie le disposizioni relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti, con l'obiettivo di individuare le norme vigenti.

Il testo unico raccoglie, tra l'altro, la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, l'imposta sugli intrattenimenti, l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), il canone RAI.

Infine, il **Testo unico della giustizia tributaria** raccoglie le disposizioni in materia di giurisdizione tributaria - riproponendo il Titolo I del decreto legislativo n. 545/1992 - e le disposizioni sul processo tributario, di cui al d.lgs. n. 546/1992.

Un'ulteriore novità riguarda lo schema di **decreto legislativo di riforma delle imposte sul reddito (cd "II Modulo IRPEF" – ATTO 218)**, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e, dunque, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per il resto, lo status di attuazione della legge delega è schematizzato nella tabella seguente.

<b>Decreti attuativi Legge delega fiscale in itinere - Legge 111/2023</b>	
Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi	<b>DLGS 216/2023</b>
Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale	<b>DLGS 209/2023</b>
Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente	<b>DLGS 219/2023</b>
Disposizioni in materia di contenzioso tributario	<b>DLGS 220/2023</b>
Disposizioni in materia di adempimento collaborativo	<b>DLGS 221/2023</b>
Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari	<b>DLGS 1/2024</b>
Disposizioni in materia di procedimento accertativo e concordato preventivo	<b>DLGS 13/2024</b>
Riforma il sistema sanzionatorio tributario	<b>DLGS 87/2024</b>
Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione	<b>DLGS 110/2024</b>
Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale	<b>DLGS 108/2024</b>
Razionalizzazione dell'imposta di registro, sulle successioni e donazioni, di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall'IVA	<b>DLGS 139/2024</b>
Dlgs recante <b>testo unico</b> dei tributi erariali minori	<b>DLGS 174/2024</b>
Dlgs recante <b>testo unico</b> delle sanzioni tributarie, amministrative e penali	<b>DLGS 173/2024</b>
Dlgs recante <b>testo unico</b> della giustizia tributaria	<b>DLGS 175/2024</b>
Schema di Dlgs revisione del regime impositivo dei redditi	ATTO 218 Approvato dal CdM del 3 dicembre e in attesa di pubblicazione in GU
Schema di Dlgs recante <b>testo unico</b> in materia di versamenti e di riscossione	Esaminato in via preliminare nel CDM del 17 settembre

# LA PRASSI

## CONTRIBUTO SUPERBONUS 2024 PER I SOGGETTI A BASSO REDDITO SPETTANTE IN MISURA PIENA

Con il **provvedimento del 29 novembre 2024**, l’Agenzia delle Entrate ha determinato che l’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al 100% del contributo richiesto.

Si ricorda che anche per il 2024 sono previsti contributi a fondo perduto per i soggetti con redditi bassi che sostengono spese per interventi agevolati con il Superbonus al 70%, per coprire la restante quota del 30% dei costi dei lavori rimasti a carico degli stessi.

In particolare, l’articolo 1, comma 2, del Dl n. 212/2023 ha previsto l’erogazione del contributo in relazione alle spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024, a completamento degli interventi agevolati con il Superbonus al 70% (articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, Dl 34/2020 – legge 77/2020), a favore dei soggetti con un reddito non superiore a 15mila euro (calcolato come “quoziente familiare” in base alle modalità previste dall’art.119, comma 8-bis.1 del ciato dl 34/2020), a condizione che, entro il 31 dicembre 2023, i lavori avessero raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%.

In merito alle modalità operative, il decreto ministeriale del 6 agosto 2024 – contenente le istruzioni per l’erogazione del contributo - ha poi precisato che lo stesso:

- è determinato entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro, riferito alle spese agevolabili e che rilevano, in tal senso, solo le spese sostenute per le quali i relativi bonifici risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024;
- non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al contributo (art. 5 DM).

Ciò premesso, il contributo a fondo perduto poteva essere richiesto entro lo scorso 31 ottobre mediante il modello approvato con il provvedimento del 18 settembre 2024 dall’Agenzia delle entrate.

Considerato che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è stato inferiore alle risorse finanziarie stanziare (pari a 16.441.000 euro), con il provvedimento del 29 novembre scorso l’Agenzia delle entrate ha comunicato che l’importo erogabile a ciascun richiedente è pari al 100% di quanto richiesto.

## RISPOSTA N. 238/2024: CHIARIMENTI SULLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO “PRIMA CASA” PER I SOGGETTI AIRE

È noto che il beneficio “prima casa” può essere fruito anche dal soggetto trasferito all’estero per motivi di lavoro.

In dettaglio, in tali specifiche ipotesi, l’agevolazione spetta se:

- il soggetto ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni;
- l’immobile acquistato in Italia è ubicato nel Comune di nascita dell’acquirente o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva l’attività prima di trasferirsi all’estero.

Inoltre, come chiarito con la circolare n. 3/2024, possono accedere al beneficio fiscale le persone fisiche che, al momento dell’acquisto, **siano già trasferite all’estero per motivi di lavoro**.

Dunque, se il trasferimento all'estero avviene in un momento successivo all'acquisto dell'immobile – come nella fattispecie oggetto di interpello - ciò non consente di avvalersi del trattamento fiscale di favore specificamente previsto per i soggetti AIRE.

Nel caso analizzato, l'istante si era in un primo momento trasferito all'estero per motivi di lavoro, iscrivendosi all'AIRE. Successivamente, tornato in Italia, dove aveva ripreso a svolgere attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato, acquistava un immobile, richiedendo l'agevolazione prima casa e dichiarando – come previsto dalla normativa - di trasferire la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile entro 18 mesi dall'atto.

Successivamente, l'istante, volendo conservare la residenza all'estero e l'iscrizione all'AIRE, chiede se, per non perdere l'agevolazione, è possibile rettificare la dichiarazione di trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto e dichiarare di essere in possesso dei requisiti specificamente previsti per gli acquirenti trasferiti all'estero.

Ritiene, infatti, l'istante di integrare le condizioni agevolative previste per i soggetti AIRE in quanto:

- al momento della stipula della compravendita risultava trasferito all'estero e iscritto all'AIRE;
- nei cinque anni precedenti il trasferimento era residente in Italia;
- l'immobile acquistato è situato nel Comune dove risiedeva prima del trasferimento all'estero.

L'Agenzia delle Entrate non concorda, però, con la soluzione prospettata dal contribuente.

Manca, difatti, l'ulteriore necessaria condizione richiesta per l'applicazione della disciplina di favore dedicata ai soggetti AIRE: **al momento dell'acquisto dell'immobile, il soggetto deve essere già trasferito all'estero per motivi di lavoro.**

Requisito non sussistente nel caso di specie in quanto l'istante, al momento dell'acquisto, era rientrato dall'estero e si trovava in Italia dove svolgeva la propria attività lavorativa.

Di conseguenza, il mancato rispetto dell'impegno assunto al trasferimento, entro 18 mesi, della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile, comporta la decadenza dall'agevolazione "prima casa".

Per completezza, l'Agenzia ricorda che, con la risoluzione n. 105/2011, è stato chiarito che, prima dello scadere dei 18 mesi dal rogito, il contribuente può revocare la dichiarazione relativa al trasferimento della residenza presentando apposita istanza all'Ufficio, richiedendo la riliquidazione delle imposte (in misura ordinaria) senza applicazione di sanzioni.

#### **PRINCIPIO DI DIRITTO N. 5/2024: L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER GLI UNDER 36 SI APPLICA ANCHE SE IL PRELIMINARE È STATO REGISTRATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL BONUS**

Il bonus "prima casa under 36" – in scadenza il prossimo 31 dicembre - si applica, al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, anche se relativi a contratti preliminari registrati prima dell'entrata in vigore dell'agevolazione (i.e. 26 maggio 2021).

È quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con il **principio di diritto n. 5/2024.**

L'agevolazione è stata introdotta dall'art. 64 commi 6 - 11 del d.l. n. 73/2021 (c.d. decreto "Sostegni-bis") ed era perimetrata agli atti di compravendita stipulati dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis") al 31 dicembre 2023.

Successivamente, la L. n. 18/2024 (di conversione del decreto "Milleproroghe") ha ampliato la portata temporale dell'agevolazione, consentendo l'accesso al beneficio anche per gli atti di compravendita immobiliare stipulati entro il 31 dicembre 2024, purché il relativo preliminare di acquisto sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023.

Ciò che viene chiarito con il principio di diritto n. 5/2024 è che (i) la data del 31 dicembre 2023 rappresenta il termine finale per la stipula dei contratti preliminari e che (ii) ben potrebbe il contratto preliminare essere stato sottoscritto e registrato prima dell'entrata in vigore dell'agevolazione, ossia prima del 26 maggio 2021.

Dunque, può accedere al beneficio chi ha firmato e registrato un contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023 e procederà alla registrazione del definitivo entro il 31 dicembre 2024, a nulla rilevando che la stipula del preliminare sia avvenuta eventualmente prima dell'entrata in vigore dell'agevolazione, ossia del 26 maggio 2021.

#### **RISPOSTA N. 252/2024: SUPERBONUS – L'OPZIONE PER LA DETRAZIONE IN 10 ANNI PUÒ RIGUARDARE ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE SPESE**

L'opzione per la detrazione fiscale ripartita in 10 quote annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 può essere esercitata **anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022**, non dovendo necessariamente riguardare tutte le spese sostenute nell'anno.

Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle entrate con la **risposta n. 252 del 9 dicembre 2024**, riguardante una fattispecie in cui, a fronte di spese sostenute nel corso del 2022 per interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus, viene chiesto se per una parte di spese si possa optare per la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali mentre per la restante parte si possa fruire della detrazione con l'ordinaria ripartizione in quattro anni.

Al proposito, si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, ai fini del Superbonus, la detrazione delle spese avviene con un'ordinaria ripartizione in quattro anni.

L'articolo 2 del Dl n. 11/2023 ha, però, introdotto nel citato articolo 119 il comma 8-*quinquies*, secondo cui la detrazione delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.

Richiamata la normativa di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile per il contribuente optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali **anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022**.

Ciò in quanto, a livello normativo, non emerge alcuna preclusione in tal senso né tantomeno l'obbligo che l'opzione decennale sia onnicomprensiva della totalità delle spese sostenute nell'anno.

Per completezza, l'Amministrazione finanziaria ricorda che l'opzione per la detrazione decennale – da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 – è possibile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Pertanto, come nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate nella Risposta in commento, per poter applicare una diversa ripartizione delle spese sostenute nel 2022 (una parte in 4 anni e l’altra in 10) è necessario, in primo luogo, che nella dichiarazione relativa al 2022 (presentata nel 2023) non sia stata indicata alcuna rata del bonus e, in secondo luogo, occorre:

- presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023 (relativo al periodo d’imposta 2022), indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in 4 quote annuali di pari importo;
- optare nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa al periodo d’imposta 2023), per la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

#### **RISPOSTA N. 240/2024: ANCHE PER GLI IMMOBILI ACQUISITI IN “RENT TO BUY” SI PUÒ ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA**

**Il contratto di “rent to buy” rientra tra le modalità di acquisizione dei beni che consentono l’accesso al credito d’imposta ZES Unica** (di cui all’articolo 16 del d.l. n. 124/2023).

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 240 del 3 dicembre 2024.

Nella fattispecie in esame, la società istante chiede chiarimenti circa la possibilità di accesso al credito d’imposta per l’acquisto di un bene strumentale che aveva già utilizzato precedentemente all’acquisto, in base a un contratto di *rent to buy*.

La peculiarità della fattispecie contrattuale è la concessione in godimento di un bene in funzione della successiva alienazione: si prevede l’immediato godimento del bene tramite il pagamento di un canone e successivamente l’obbligo di acquistarlo imputando al prezzo di vendita una parte del canone di affitto.

Evidentemente il dubbio sorge in quanto in precedenti documenti di prassi- relativi però al diverso credito d’imposta “Industria 4.0”- l’Agenzia delle Entrate ha escluso che tale tipologia di contratto fosse idonea a consentire l’accesso beneficio fiscale.

Il che è stato motivato con la considerazione che, per effetto del contratto di *rent to buy*, al momento del successivo acquisto i beni risultano già utilizzati dal contribuente e, pertanto, sono privi dell’imprescindibile requisito della novità (caratteristica essenziale per tutti i beni potenzialmente agevolabili con l’incentivo 4.0).

**Tali considerazioni, tuttavia, non valgono per il credito d’imposta ZES Unica, ai fini del quale il requisito della novità non è richiesto per i beni immobili ammessi al beneficio.**

L’Agenzia delle Entrate, difatti, ricorda che l’art. 3, comma 3, del decreto attuativo del 17 maggio 2024 riconosce il credito d’imposta ZES Unica per gli investimenti in **beni immobili strumentali anche se i beni sono stati già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.**

Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria chiarisce ulteriormente che, in tali particolari ipotesi, **l’investimento si considera effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto dell’immobile.**

**RISPOSTA N. 246/2024: L'ACQUISTO DI PARTI DELLA CASA PREFABBRICATA SCONTA L'IVA AL 22%****La cessione di parti e componenti di una casa prefabbricata sconta l'aliquota Iva ordinaria nella misura del 22%.**

In tali ipotesi, difatti, l'operazione non si configura come una cessione di abitazione, per la quale si può fruire dell'aliquota agevolata al 4% o 10%.

È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello **n. 246 del 5 dicembre 2024**.

Nel caso di specie, la società istante - soggetto stabilito in uno Stato dell'Unione europea, operante nel settore delle case prefabbricate, e aderente al regime *One Stop Shop* (OSS) - chiede quale sia il corretto trattamento IVA da applicare alla cessione di componenti di un'abitazione effettuata ad un privato italiano.

Al proposito, l'Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 503351/1974, riguardante le case prefabbricate in legno, che ha chiarito il discrimine per l'applicazione dell'aliquota agevolata.

In dettaglio:

- nel caso di acquisto di pezzi della casa prefabbricata, i quali saranno montati dalla stessa impresa che li produce o da terzi, l'aliquota IVA è del **22%**.

*In questo caso, "il contratto ha per oggetto il semplice acquisto dei singoli pezzi e poiché tali pezzi costituiscono l'oggetto della ordinaria produzione dell'impresa che li fabbrica", l'operazione va qualificata come una compravendita.*

- nel caso in cui si affida ad un'impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall'impresa stessa, l'operazione consiste nella consegna della casa costruita e completa.

In questa ipotesi, avendo la cessione per oggetto un'abitazione, possono essere applicate le aliquote IVA agevolate al 4% o 10%.

Ciò premesso a livello astratto, l'Amministrazione finanziaria riconduce l'ipotesi oggetto di esame alla prima fattispecie: la cessione ha ad oggetto non un'abitazione ma solo parti della stessa. Dunque, non si può ravvisare una cessione di abitazione.

Ne discende l'applicazione dell'aliquota del 22%.

## **U60-24 - Obbligo assicurativo per danni catastrofali: proroga al 31 marzo 2025**

**Rinviato al 31 marzo 2025 il termine per sottoscrivere i contratti assicurativi contro calamità naturali ed eventi catastrofali. Lo prevede il DL Proroga termini 2025 approvato dal Consiglio dei Ministri**

Tre mesi in più alle imprese per stipulare contratti assicurativi obbligatori volti a coprire i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Con il decreto mille proroghe approvato lunedì 9 dicembre dal Consiglio dei ministri è stato posticipato al 31 marzo del 2025 il termine per la stipula delle polizza anti-calamità per le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all'estero ma hanno una stabile organizzazione nel nostro Paese. Una proroga che va nel senso delle posizioni già espresse in passato dall'Ance. Infatti, nonostante la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) avesse fissato la scadenza dell'obbligo assicurativo al 31 dicembre 2024, il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato rendendo necessaria un'estensione dei termini.

Il decreto interministeriale atteso dovrà definire nel dettaglio le modalità attuative e operative dell'obbligo, affrontando in particolare aspetti quali:

la definizione dell'ambito di applicazione;

l'individuazione dei beni oggetto di copertura;

il riconoscimento degli eventi catastrofali;

la determinazione del premio assicurativo;

i massimali e i limiti di indennizzo;

i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;

disposizioni transitorie.

La proroga offre quindi un margine temporale più ampio per imprese e assicuratori al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, in attesa della pubblicazione del decreto che fornirà le indicazioni operative definitive.

## **U61-24 - CONDOMINIO IN UN CLICK edizione n. 4/2024**

**Nell'ultimo aggiornamento di Condominio in un Click: manutenzione ascensori, limiti per gli affitti brevi, compensi extra per amministratori, regole per le sopraelevazioni e altre casistiche risolte dalla giurisprudenza**

Nel quarto numero del 2024 di "Condominio in un click" sono trattati in sintesi argomenti di interesse e utilità per la gestione della vita condominiale tra cui: i limiti riguardanti le occupazioni abusive dei pianerottoli , la corretta gestione della manutenzione degli ascensori e l'uso del muro condominiale .

Uno spazio è stato dedicato agli affitti brevi , con un'analisi dei limiti che possono essere imposti all'interno dei condomini, e ai compensi extra per gli amministratori , chiarendo quando sono effettivamente legittimi. Sono poi trattati : l' installazione di condizionatori su parti comuni , la sopraelevazione in condominio , con particolare attenzione ai limiti statici e al rischio sismico.

# Condominio in un click



/2024



## MANUTENZIONE ASCENSORI: E' POSSIBILE INCREMENTARE LA QUOTA DOVUTA A CARICO DI UNA UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD USO UFFICIO?

**È nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale approvata a maggioranza che stabilisca un incremento forfettario** della quota di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto ascensore per un'unità immobiliare adibita a uso ufficio, motivato dai disagi da essa provocati.

La modifica del criterio legale previsto dall'art. 1124 c.c., che già tiene conto del più intenso utilizzo dell'impianto in proporzione all'altezza dei piani, richiede infatti il consenso unanime di tutti i condomini.

## USO DEL MURO CONDOMINIALE

**Ogni condomino ha il diritto di utilizzare il muro condominiale**, come stabilito dall'art. 1102 c.c., purché l'uso sia conforme alla destinazione comune del muro e rispetti il diritto degli altri condomini di usufruirne allo stesso modo. Questo significa che il muro può essere impiegato **per migliorare il godimento della propria unità immobiliare, ma non per favorire un immobile esterno all'edificio condominiale.**

Se un condomino desidera appoggiare una costruzione di sua proprietà esclusiva al muro perimetrale dell'edificio, è necessario richiedere in anticipo il consenso di tutti gli altri condomini.

## SPESE CONDOMINIALI ED ESONERO A FAVORE DEL COSTRUTTORE

Con la [sentenza del 4 novembre 2024, n. 4515, il Tribunale di Bari](#) ha affrontato la questione dell'esonero dalle spese condominiali previsto in favore del costruttore nei regolamenti predisposti dallo stesso. La clausola, richiamata nel contratto di vendita tra il costruttore-venditore e il consumatore-acquirente, **può essere dichiarata vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo se comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.** Tuttavia, l'eccezione di vessatorietà può essere sollevata solo dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice, non dal condominio.

**AFFITTI BREVI: LIMITI NEI CONDOMINI**

---

Le clausole del regolamento che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive **devono essere espresse chiaramente, senza ambiguità, e non possono essere interpretate estensivamente.**

Un regolamento contrattuale può vietare esplicitamente la locazione breve, ma il divieto deve essere chiaro e specifico.

**Gli affitti brevi, quindi, non possono essere vietati a meno che il regolamento condominiale contenga un divieto esplicito.**

L'argomento è stato oggetto di alcune sentenze tra cui:

- Tribunale di Roma (n. 21841/2019): Gli affitti brevi non possono essere vietati dai condòmini se il regolamento condominiale non lo prevede esplicitamente
- Tribunale di Milano (n. 12343/2020): Gli affitti brevi rientrano nel diritto di godimento della proprietà e non possono essere ostacolati senza un divieto regolamentare specifico.
- Tribunale di Napoli (n. 6274/2024) e Tribunale di Firenze (31 agosto 2024): Gli affitti brevi sono legittimi, non violano i regolamenti condominiali e non costituiscono molestia o danno.

**COMPENSI EXTRA PER L'AMMINISTRATORE: QUANDO SONO DAVVERO LEGITTIMI?**

---

**L'amministratore di condominio non può richiedere compensi straordinari che non siano stati pattuiti al momento della nomina, salvo specifiche eccezioni.**

L'art. 1129 del codice civile stabilisce che, al momento dell'accettazione della nomina o del suo rinnovo, l'amministratore è tenuto a specificare dettagliatamente l'importo del compenso richiesto per l'attività svolta. In caso contrario, la nomina stessa risulta nulla.

Inoltre, secondo la giurisprudenza (es. Cassazione, sentenza n. 22313 del 30 settembre 2013), eventuali compensi extra possono essere richiesti solo se erano già previsti nel preventivo sottoposto all'assemblea e approvati al momento della nomina. L'unica eccezione ammessa riguarda attività di straordinaria amministrazione, la cui maggiore retribuzione deve essere specificata nel preventivo analitico.

# Condominio in un click

## **INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI SU PARTI COMUNI: NESSUNA AUTORIZZAZIONE NECESSARIA**

Secondo l'**art. 1120 c.c.**, un condomino può installare un impianto di condizionamento sulle parti comuni senza richiedere l'autorizzazione del condominio, a condizione che tale installazione non modifichi la destinazione delle parti comuni né precluda l'uso degli stessi agli altri condomini.

## **SOPRAELEVAZIONE IN CONDOMINIO: LIMITI STATICI E RISCHIO SISMICO**

La sopraelevazione in ambito condominiale, regolata dall'art. 1127 c.c., è subordinata a specifici limiti, tra cui assume particolare rilevanza il rispetto delle condizioni statiche dell'edificio. Questo limite, definito come un divieto assoluto, riguarda l'integrità strutturale del fabbricato e la sua capacità di sopportare il peso aggiuntivo senza compromettere la stabilità complessiva.

### **I limiti principali alla sopraelevazione:**

1. **condizioni statiche dell'edificio:** la sopraelevazione è vietata se il fabbricato, nelle sue condizioni attuali, non può sostenere la nuova struttura o eventuali forze dinamiche, come le sollecitazioni sismiche.
2. **rispetto delle leggi antisismiche:** le norme locali possono richiedere cautele tecniche specifiche, e la loro inosservanza implica una presunzione di pericolosità.
3. **prova della sicurezza:** spetta al proprietario che intende sopraelevare dimostrare che sia la nuova costruzione sia la struttura esistente sono idonee a fronteggiare i rischi sismici.

## **GESTIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI IN CASO DI MOROSITÀ**

**In un condominio, le spese non pagate da un condomino moroso non ricadono automaticamente sugli altri condomini.** Spetta al condominio, rappresentato dall'amministratore, attivarsi per recuperare le somme dovute dal moroso.

L'amministratore è obbligato ad avviare un'azione legale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui si è verificata la morosità, procedendo con un'ingiunzione di pagamento. In caso di necessità, può richiedere il pignoramento dei beni del moroso per recuperare il credito.

In presenza di spese urgenti gli altri condomini potrebbero essere chiamati a coprirle momentaneamente.

# Condominio in un click

## MANUTENZIONE DEL CORTILE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza del 5 luglio 2024, n. 6580, ha chiarito le modalità di ripartizione delle spese manutentive relative a un cortile che funge da copertura sia per gli immobili al piano terra, sia per i locali interrati adibiti ad autorimessa.

Contrariamente a quanto previsto dall'art. 1126 c.c. per le terrazze a livello, **le spese vanno ripartite secondo il principio dell'art. 1125 c.c., il quale attribuisce l'intero costo della manutenzione della pavimentazione superiore a chi ne ha l'uso esclusivo**, poiché tale utilizzo è causa diretta della necessità di manutenzione.

## NON AMMESSA LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA TRAMITE WHATSAPP

Una sentenza del Tribunale di Avellino (8 ottobre 2024, n. 1705) si è occupata della modalità di convocazione delle assemblee condominiali riconoscendo che l'avviso via WhatsApp non soddisfa i requisiti dell'art. 66 disp. att. c.c., che richiede modalità idonee a garantire la certezza della ricezione (es. raccomandata A/R, PEC, fax, consegna a mano con ricevuta).

**La sentenza evidenzia l'importanza di rispettare le modalità di convocazione stabilite dalla normativa condominiale per evitare contestazioni.** L'introduzione di nuove tecnologie (es. WhatsApp) non può sostituire le forme tipiche previste dalla legge, a tutela dei diritti dei condomini e della certezza giuridica.

## IDENTIFICAZIONE ED USO DELLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Per la Corte di Cassazione civile sez. II, 02/12/2024, n.30791 le parti comuni condominiali, come i lastrici solari, si distinguono per la loro natura strutturale e funzionale, essendo destinate all'uso collettivo e al servizio dell'intero edificio. **Secondo quanto previsto dall'art. 1117 c.c., tali beni sono presunti di proprietà condominiale, a meno che non emerga una prova contraria specifica e inequivocabile.**

La norma si basa su un principio di tutela dell'interesse collettivo, riconoscendo come parti comuni quegli elementi che, per la loro destinazione e funzione, non sono attribuibili esclusivamente a una o più unità immobiliari (come tetti, scale, facciate, cortili e lastrici solari). La disciplina che regola tali beni garantisce la certezza del diritto condominiale, limitando il rischio di contenziosi e conflitti tra condomini. Tuttavia, in presenza di titoli contrari, è possibile derogare alla presunzione legale, purché tali deroghe siano espressamente definite in termini non ambigui.

# Condominio in un click

## LAVORI STRAORDINARI IN CONDOMINIO: FONDO SPECIALE OBBLIGATORIO E NULLITÀ DELLA DELIBERA

Il Tribunale di Milano con la sentenza del 23 settembre 2024, n. 8205 ha **annullato una delibera condominiale che approvava interventi straordinari per eliminare infiltrazioni dai box senza costituire preventivamente il fondo speciale obbligatorio previsto dall'art. 1135**, comma 1, n. 4 c.c.. La sentenza ha ribadito che tale fondo è una condizione di validità della delibera e una tutela sia per i creditori che per i condomini, al fine di evitare che quelli solvibili debbano sopportare le quote dei morosi.

Tale obbligo, sancito dall'art. 1135 c.c., è una norma imperativa non derogabile, e la sua inosservanza comporta la nullità della delibera. Deve coprire l'intero importo dei lavori approvati o essere costituito progressivamente in caso di contratti con pagamenti basati sugli stati di avanzamento.

## OCCUPAZIONI ABUSIVE DEI PIANEROTTOLI CONDOMINIALI

**I pianerottoli sono parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. e devono essere utilizzati nel rispetto del principio di pari uso tra i condomini (art. 1102 c.c.).**

I condomini possono collocare oggetti ornamentali come zerbini e piante, purché non alterino la destinazione del pianerottolo o ne impediscano l'uso agli altri.

Per la giurisprudenza l'occupazione esclusiva di spazi comuni è illegittima e impone il ripristino dello stato originario per garantire il compossesso degli altri condomini.

La chiusura di porzioni comuni per uso esclusivo può configurare usucapione solo se vi è un possesso esclusivo, continuo e riconoscibile come tale dagli altri condomini.

## **LL.PP.72-24 - Qualificazione e subappalto: temi aperti nell'attesa del primo correttivo al d.lgs. 36/2023**

**L'ANCE analizza gli orientamenti giurisprudenziali più recenti in materia di qualificazione SOA e subappalto necessario, con particolare riferimento al dibattito sulla vigenza dell'art. 12 D.L. 47/2014 per le categorie a qualificazione obbligatoria, ai criteri di individuazione delle categorie scorporabili e all'evoluzione della disciplina sulle dichiarazioni di subappalto necessario alla luce del principio del risultato**

Nonostante l'approssimarsi del primo correttivo al d.lgs. 36/2023, alcuni temi relativi alla qualificazione in gara degli operatori economici che eseguono appalti pubblici rimangono ancora affidati all'interpretazione giurisprudenziale.

In particolare, l'analisi giurisprudenziale che segue ricostruisce gli orientamenti emersi nell'ultimo anno e mezzo sui temi della qualificazione, del subappalto necessario e dell'individuazione delle categorie scorporabili.

- Qualificazione in gara

L'articolo 100, comma 4, del d.lgs. 36/2023, più semplicemente definito "codice dei contratti pubblici" o "codice appalti", prevede che il possesso di attestazione di qualificazione (SOA) in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché per l'esecuzione dell'appalto.

L'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, al pari del previgente art. 92, comma 1, del d.P.R. 207/2010, esplica in concetto di "adeguatezza" della qualificazione, nel caso in cui l'appalto preveda più categorie di lavori, riportando due modalità alternative di partecipazione per un concorrente singolo:

- possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori;
- possesso dei requisiti per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i rispettivi importi.

In entrambi i casi, il concorrente deve dimostrare di possedere una qualificazione SOA con classifiche di importo adeguate a coprire gli importi dell'appalto secondo la modalità di partecipazione prescelta.

La differenza sostanziale risiede nel fatto che solo nella seconda modalità di qualificazione, il concorrente dispone di una qualificazione SOA per categorie e classifiche di importo almeno corrispondente ai requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara. Di contro, nella prima modalità di qualificazione, il concorrente che non dispone di una specifica qualificazione nelle categorie scorporabili previste dall'appalto ricorre all'istituto definito dalla giurisprudenza amministrativa come subappalto "necessario o qualificante", che differisce dal modello classico poiché non è espressione di autonomia organizzativa, ma è imposto dalla circostanza che il concorrente non ha la qualifica per eseguire tutte le lavorazioni.

Infatti, il subappalto è strumentalmente utilizzato ai fini della qualificazione e realizza un punto di intersezione tra due distinti ambiti - i requisiti di partecipazione (fase di gara) e il subappalto (fase esecutiva) – consentendo l'utilizzo anticipato dell'istituto esecutivo del

subappalto a fini qualificatori (v. Cons. St., sez. V, 23.2.24 n. 1793 nonché id., 2.1.24, n. 26 , riferito al previgente quadro normativo, su cui però non sono state introdotte rilevanti novità anche rispetto a quanto deciso nell' Ad. plen. 2.11.15, n. 9 ).

Nella prospettiva più tipicamente amministrativa, il richiamo al subappalto nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria presidia l'esigenza di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione, permettendo alla stazione appaltante di valutare preventivamente il deficit di qualificazione del partecipante (v. Cons. St., n. 1793/24 cit.).

Resta fermo che l'indicazione del nominativo del subappaltatore in gara non è obbligatoria neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili (v. Cons. St., sez. VII, 25.1.23 n. 808 ).

#### · Categorie a qualificazione obbligatoria

Il tema del subappalto necessario è strettamente collegato all'acceso dibattito giurisprudenziale che, preso atto della mancata riproduzione nell'allegato II.12 del codice della distinzione tra categorie a qualificazione non obbligatoria, si incentra sulla vigenza dell'art. 12 del d.l. 47/2014 (l. conv. 80/2014).

Detta norma fissa la regola che " non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS " [segue nel testo elenco dettagliato].

Le restanti categorie, a qualificazione "non obbligatoria", sarebbero quindi, al pari di quanto accadeva in vigenza del d.P.R. 34/2000 e del successivo d.P.R. 207/2010, eseguibili direttamente dall'impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, senza necessità di ricorrere al subappalto (necessario).

Secondo un primo orientamento, ora minoritario, con l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 è venuta meno la distinzione tra categorie di lavorazioni a qualificazione "obbligatoria" e "non obbligatoria", con l'effetto di connotare indistintamente tutte le opere scorporabili della natura di lavorazioni a qualificazione obbligatoria (v. TAR Reggio Calabria, 26.10.23, n. 782 ; , TAR Piemonte, II, 16.1.24, n. 23 ; v. anche ricostruzione in Parere di precontenzioso ANAC n. 278 del 5.6.24 e delibera ANAC n. 225 del 8.5.24 ).

Di contro, l'orientamento ora maggioritario ritiene che non sia stato abrogato l'art. 12 comma 2 lett. b) del d.l. n. 47 del 2014, né vi siano argomenti convincenti nel senso di un'abrogazione implicita, eventualità esclusa anche dalla relazione illustrativa di accompagnamento allo schema definitivo del codice (v. Cons. St., Sez. V, 25.10.24, n. 8534 ; TAR Firenze, 15.10.24 n. 1177 ; TAR Bolzano, 6.3.24, n. 62 ). Conseguentemente, ancora sussistono le categorie a qualificazione non obbligatoria e il ricorso a subappalto necessario è riferibile alle sole categorie elencate nel più volte citato articolo 12 del d.l. n. 47 del 2014.

#### · Scorporo delle categorie

Il tema delle categorie SOA può essere esaminato anche sotto il profilo dello scorporo. Il previgente Codice d.lgs. 50/2016, all'art. 3 comma 1, lett. oo-ter), definiva con precisione i criteri di individuazione delle categorie scorporabili sia in termini quantitativi (10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro) sia qualitativi (appartenenza alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11).

Nel nuovo codice appalti, invece, tale quantificazione è riportata solo per le cd. categorie

SIOS, per le quali l'Allegato I.7 e l'art. 40, comma 2, lett. f), punto 9, individuano una soglia di scorporabilità pari al 15% dell'importo totale dei lavori (v. risposta n. 2336/24 a quesito giuridico del Servizio supporto giuridico del MIT ).

Per le altre categorie, secondo la giurisprudenza, è il ruolo di "supplenza" assolto dall'art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014 a qualificare come "fisso" il rinvio alle soglie stabilite dall'art. 108 co. 3 del d.P.R. n. 207/2010, già contenuto nell'art. 109 co. 2 del medesimo d.P.R. n. 207/2010, che pertanto non risente dell'abrogazione della norma richiamata (v. TAR Firenze, n. 1177/24 , cit .).

In tal modo, rimane immutato il principio secondo cui gli operatori in possesso di qualifica per le opere della categoria prevalente possono eseguire direttamente anche le opere in una categoria (scorporabile) di lavori che, seppure riconducibili ad una delle declaratorie SOA, sia di valore inferiore alla soglia dei 150.000,00 euro e del 10% del valore dell'appalto (v. TAR Firenze, n. 1177/24 , cit .).

#### · Indicazione esplicita del subappalto necessario

La disciplina delle dichiarazioni di subappalto necessario ha conosciuto una significativa evoluzione con l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023. Secondo la consolidata giurisprudenza formatasi nel vigore del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico era tenuto a manifestare espressamente la volontà di ricorrere al subappalto per sopperire al requisito di qualificazione mancante, escludendo la validità di formule generiche o predisposte per altri fini. Tale orientamento escludeva inoltre la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto la dichiarazione di subappalto necessario costituiva una modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione.

L'orientamento restrittivo va oggi riconsiderato alla luce del principio del risultato, espressamente codificato nel nuovo codice dei contratti. L'art. 1 del d.lgs. 36/2023 eleva infatti il risultato dell'affidamento - inteso come conseguimento del miglior rapporto qualità/prezzo in tempi adeguati - a " criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto " (v. TAR Genova, 9.12.2024, n. 850 ).

Tale principio, ribadito dall'art. 4 del codice, assume un ruolo preminente nell'interpretazione e applicazione delle disposizioni codicistiche, insieme ai principi di fiducia e di accesso al mercato, valorizzando i poteri discrezionali dell'Amministrazione e superando automatismi e formalismi nell'attuazione delle regole.

Nel nuovo quadro normativo, emerge un diverso approccio interpretativo (v. TAR Genova, n. 850/24 , cit .) basato su due considerazioni fondamentali:

- il subappalto necessario (o qualificante) condivide la medesima natura giuridica del subappalto facoltativo (o semplice), distinguendosi solo sotto il profilo funzionale in quanto imposto dal deficit di qualificazione del concorrente nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (art. 12, comma 2, d.l. 47/2014);
- in assenza di specifiche prescrizioni normative sulla forma, non può richiedersi per il subappalto qualificante una dichiarazione differenziata rispetto a quella prevista per il subappalto semplice.

La recente giurisprudenza ha confermato questo orientamento. Il Consiglio di Stato ( sez. V, 12.11.24, n. 9051 ) ha ritenuto valida, ai fini del subappalto necessario, anche una dichiarazione generica di voler subappaltare " tutte le lavorazioni nei limiti consentiti dalla legge ". Analogamente, altra pronuncia (v. Cons. St., n. 1743/24 , cit .) ha ammesso la validità di una

dichiarazione di subappalto necessario priva dell'espressa specificazione della natura qualificatoria.

Ad avviso dell'ANCE, questa evoluzione interpretativa risponde pienamente alla ratio del principio del risultato, evitando che formalismi dichiarativi possano pregiudicare la più ampia partecipazione alle gare e l'efficiente allocazione delle risorse pubbliche. La soluzione interpretativa emersa consente di colmare le lacune del nuovo codice attraverso il riferimento a parametri consolidati, evitando incertezze applicative in attesa del primo correttivo.

## **N46-24 - Chiarimenti sul tachigrafo: sanzioni ridotte per la mancata revisione biennale**

**Il Ministero dell'Interno ha chiarito che la mancata revisione biennale del tachigrafo non comporta né la sospensione della patente né la decurtazione dei punti dalla CQC**

La revisione biennale del tachigrafo

La normativa comunitaria ( Articolo 23, comma I, Regolamento (UE) 165/2014) impone che i tachigrafi siano sottoposti a una verifica biennale presso officine autorizzate. Durante l'ispezione, vengono controllati:

- la corretta installazione del dispositivo.
- l'idoneità e il funzionamento di tutti gli elementi del tachigrafo.
- l'assenza di dispositivi di manipolazione e l'integrità dei sigilli.

A seguito della verifica, l'officina autorizzata rilascia un rapporto tecnico con i valori di taratura del tachigrafo e applica una targhetta sul veicolo con i dettagli della calibrazione.

Le sanzioni applicabili per mancata revisione biennale

Il Ministero dell'Interno (Circolare n. 300/STRAD/1/36498.U/2024 del 29 novembre 2024) ha chiarito che non esiste una sanzione specifica per la circolazione di un veicolo con revisione biennale del tachigrafo scaduta. L'articolo 179 del Codice della Strada, comma 2, non contempla questa ipotesi.

Nel caso in cui un veicolo venga trovato in circolazione con la revisione biennale del tachigrafo scaduta, la sanzione applicabile è quella residuale prevista dall'articolo 19 della legge 727/1978, pari a 52 euro , senza ulteriori penalità accessorie come la sospensione della patente.